

602ª SEDUTA

MERCOLEDÌ 27 NOVEMBRE 1957

Presidenza del Presidente MERZAGORA

INDICE

Disegni di legge:			
Annunzio di presentazione	Pag.	25143	
Approvazione da parte di Commissioni permanenti		25143	
Per la stampa del disegno di legge n. 2237:			
PRESIDENTE		25177	
ROFFI		25177	
Rimessione all'Assemblea		25144	
Elezione contestata nella regione delle Marche (Umberto Tupini - Doc. CXXXVI) (Discussione):			
CINGOLANI		25156	
CONDORELLI		25171	
DE LUCA Carlo		25144	
FIorentino		25166	
FRANZA		25161	
MAGLIANO		25174	
			MERLIN Umberto Pag. 25146
			PALERMO 25157
			PICCHIOTTI 25149
			TERRAGNI Giuseppe 25165
			Votazione a scrutinio segreto 25176
			Interpellanze:
			Per lo svolgimento:
			PRESIDENTE 25177
			BUSONI 25177
			Interrogazioni:
			Annunzio 25177
			Per lo svolgimento:
			PRESIDENTE 25177
			BUSONI 25177

Presidenza del Presidente MERZAGORA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,30).

Si dia lettura del processo verbale della seduta di ieri.

CARMAGNOLA, *Segretario, dà lettura del processo verbale.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale si intende approvato.

Annunzio di presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati i seguenti disegni di legge, di iniziativa del senatore Angelilli:

« Modifiche all'articolo 152 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, relativa all'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate » (2281);

« Conferimento di posti nella carriera esecutiva dei Provveditorati agli studi in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 362 » (2282).

Questi disegni di legge saranno stampati, distribuiti ed assegnati alle Commissioni competenti.

Annunzio di approvazione di disegni di legge da parte di Commissioni permanenti.

PRESIDENTE. Comunico che, nelle sedute di stamane, le Commissioni permanenti hanno esaminato ed approvato i seguenti disegni di legge:

1^a Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno):

« Norme interpretative della legge 1^o marzo 1949, n. 55, sul trattamento giuridico ed economico del personale sanitario non di ruolo in

servizio presso gli enti locali e norme transitorie per i concorsi sanitari » (2162);

« Proroga delle provvidenze a favore del teatro » (2179), di iniziativa del deputato Cap-pugi;

5^a Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Modificazione e proroga della legge 1^o dicembre 1948, n. 1438, riguardante la città di Gorizia » (1767-B), di iniziativa del senatore Rizzatti;

7^a Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile):

« Modifiche alla legge 11 dicembre 1952, n. 2521, concernente autorizzazione all'Amministrazione autonoma delle poste e dei telegrafi ed all'Azienda di Stato per i servizi telefonici a costruire edifici ed alloggi di tipo economico e popolare da concedere in uso al personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni » (1562), di iniziativa dei deputati Gaspari ed altri;

« Concessione a favore dell'Ente Autonomo per l'Acquedotto Pugliese di un contributo integrativo per la gestione degli acquedotti della Lucania durante l'esercizio 1955-56 » (2125);

« Costruzione di una nuova sede della Facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Pisa » (2180);

8^a Commissione permanente (Agricoltura e alimentazione):

« Provvidenze creditizie a favore delle aziende agricole per il ripristino dell'efficienza produttiva degli impianti olivicoli danneggiati dalle neviccate e gelate verificatesi nell'annata agraria 1955-56 » (2082-B).

Annunzio**di rimessione di disegno di legge all'Assemblea.**

PRESIDENTE. Comunico che un quinto dei componenti della 10ª Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale) ha chiesto, ai sensi dell'articolo 26 del Regolamento, che il disegno di legge: « Modifiche al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1947, n. 929, che reca norme per il massimo impiego dei lavoratori agricoli » (2085), già deferito all'esame ed all'approvazione di detta Commissione, sia invece discusso e votato dall'Assemblea.

Discussione sull'elezione contestata nella Regione delle Marche (Umberto Tupini) (Documento CXXXVI).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: « Elezione contestata nella Regione delle Marche (Umberto Tupini) ».

Dichiaro aperta la discussione sulle conclusioni della Giunta delle elezioni.

È iscritto a parlare il senatore De Luca Carlo. Ne ha facoltà.

DE LUCA CARLO. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, ho desiderato prender le parola in questa questione delicata perchè ho avuto l'impressione che ragioni non strettamente giuridiche si siano agitate nell'animo di coloro che erano chiamati a dare il loro parere ed abbiano, in un certo senso, spostato la linea che, a mio modesto avviso, si sarebbe dovuta seguire per arrivare ad una conclusione, che — dico subito — per me sarebbe stata completamente antitetica a quella a cui è pervenuta la Giunta delle elezioni.

Non sono sospetto in materia di incompatibilità, perchè i colleghi del Senato ricorderanno che, quando si discusse la legge Sturzo sulle incompatibilità, io soltanto sostenni una tesi estrema e cioè che quando il cittadino ha avuto l'onore e l'onere di essere chiamato dal corpo elettorale a rappresentare la Nazione perciò solo viene a trovarsi in uno stato di incompatibilità oggettiva, in quanto se occupato in altra o in altre mansioni o finisce per non fare il deputato od il senatore sul serio, oppu-

re finisce per non fare il professore, l'avvocato, il medico eccetera sul serio. Ricordo a mio conforto che questa tesi, che non fu seguita da nessuno, ebbe però l'appoggio di un senatore che è divenuto poi un'autorità altissima: l'unico che fu d'accordo con me fu proprio il Presidente del Senato, colui che siede ora su quel seggio.

Quindi io non sono sospetto di propendere per la compatibilità o per l'incompatibilità. Sono però un modesto cultore di diritto e penso — anche se qualche autorevole voce non è concorde in questa mia conclusione — che la Giunta delle elezioni prima e il Senato poi, nell'esame delle conclusioni della Giunta, siano organi veri e propri di giurisdizione. Essi debbono dimenticare di essere organi politici, perchè essi debbono giudicare se in quella determinata elezione sussistano o non sussistano ragioni giuridiche che militino per contestare o confermare l'elezione. Si dice: ma la legge deferisce il giudizio ad una Assemblea politica quale il Senato; e possiamo noi dimenticare per un attimo di essere un organo politico per costituirci organo giurisdicente per applicare la legge? Sarebbe una gratuita offesa a noi stessi non solo, ma sarebbe una gratuita offesa alla logica.

Ma — osservo — poichè si tratta di stabilire se un soggetto, che ha avuto l'onore della elezione, sia o non sia nelle condizioni volute dalla legge perchè possa essere legittimo rappresentante del popolo, si può anche lontanamente pensare che questo possa essere un giudizio politico? Si verrebbe a ferire, oltretutto la volontà degli elettori, se le decisioni della Giunta delle elezioni, che ha una sua maggioranza così come il Senato e la Camera dei deputati hanno una loro maggioranza, potessero essere politicamente influenzate, anzichè giuridicamente determinate. Per modo che penso (credo di essere nel giusto) che noi esercitiamo in questo momento una funzione giurisdizionale senza possibilità di equivoci, senza possibilità di contestazioni.

Il caso Tupini qual'è? Tupini, senatore della Repubblica convalidato dal Senato e quindi nella pienezza della rappresentanza politica, ad un certo momento è eletto sindaco di Roma. Si dice oggi: non poteva essere eletto sindaco di Roma perchè la carica è incompatibile.

tibile con il mandato parlamentare. Io ho letto la relazione pregevolissima dell'amico Spalino e le ragioni che egli ha addotto sono sottili ed eleganti, la discussione è contenuta su un piano di elevatezza, però, dico francamente la verità, le sue conclusioni non mi hanno convinto affatto. Sotto un certo profilo, mi hanno convinto del contrario.

L'argomento riguarda materia che oserei dire di dignità umana. È in gioco l'elettorato passivo, il diritto di rappresentare il popolo, che la Costituzione riconosce a tutti i cittadini. Quindi mi permetto di affermare che le limitazioni a questo diritto generale di tutti i cittadini sono limitazioni di carattere eccezionale. Questa è la tesi di diritto che io avanzo ai colleghi del Senato. Si tratta di un diritto che deve essere applicato rigorosamente, secondo quanto dice la legge e non al di là, nè per analogia nè per altre ragioni.

Se il nostro diritto positivo stabilisce un'ineleggibilità, non è possibile estendere questo concetto a quello dell'incompatibilità, essendo i due concetti nettissimamente separati e distinti. L'ineleggibilità è una condizione in cui si versa, per la quale il corpo elettorale non può affermare il suo suffragio su quel determinato soggetto. L'incompatibilità è invece una situazione di fatto che si crea per chi, essendo eletto, viene a ricoprire due o più cariche, di cui una è quella che gli ha conferito l'elettorato.

Se è esatto che noi siamo organo giurisdizionale, se è esatto che dobbiamo applicare la legge, se, secondo i principi più accettati, le leggi di carattere speciale, particolare, eccezionale, che limitano la libertà o comunque limitano dei diritti, non possono essere prodotte a conseguenza, mancando la norma dell'incompatibilità nella specie, manca assolutamente il fondamento giuridico per contestare a Tupini il diritto di essere contemporaneamente senatore e sindaco di Roma.

Io non so le eleganze forensi, le sottigliezze... (*Interruzione dal centro*). Mi ci sto esercitando? Mi pare che non mi si possa accusare di questo. Se c'è un ragionamento scarnito, che ripugna anche al solo concetto del cavillo è il mio. Può darsi che sia un ragionamento sbagliato, perchè tutti possiamo sbagliare; ma che sia un argomento cavilloso, questo lo respingo sdegnosamente, perchè non è vero: (*Commenti*).

Non accetto la trovata di qualcuno secondo cui l'ineleggibilità si converte in incompatibilità. Sì, è vero: se un candidato è ineleggibile e viene eletto, la sua elezione è *ipso facto* viziata di invalidità. Su questo siamo d'accordo. Ma che si pretenda di trasformare il concetto di ineleggibilità fino ad identificarlo con quello dell'incompatibilità, ciò non è possibile. È un'eresia giuridica, non si può accettare e nemmeno discutere.

Ed allora, onorevoli colleghi, *intelligenti pauca*. Non credo che sia il caso di andare a sottolizzare i precedenti? Ma i precedenti di questo Senato sono diversi. Noi non abbiamo fatto che applicare, e qualche volta con rigore, la legge scritta e cioè abbiamo dichiarato l'ineleggibilità in due casi e quindi abbiamo contestato due elezioni. Intendo riferirmi a Magri e a Lauro, i quali sono stati dal Senato dichiarati ineleggibili perchè effettivamente lo erano, in quanto versavano nella condizione di essere, prima delle elezioni, sindaci di capoluoghi di provincia. Nel caso in discussione ci troviamo invece di fronte ad una situazione completamente diversa: la norma non c'è. Non voglio abusare della pazienza dei miei colleghi ricordando certi principi generali, che purtroppo però si dimenticano, mentre assolutamente non si dovrebbero dimenticare.

Si dice: badate che per i senatori di diritto è stata prevista l'incompatibilità. Io potrei portare un argomento contrario: se il legislatore si è prospettata l'ipotesi dell'incompatibilità per applicarla a determinate situazioni, evidentemente non l'ha voluta applicare a situazioni diverse. Ma si potrebbe andare avanti all'infinito in questa discussione. Il nocciolo della questione, la spina dorsale dell'argomentazione è quella che io ho avuto l'onore di prospettare al Senato. E siccome, dicevo, siamo chiamati ad applicare la legge, credo che noi, applicando rigorosamente principi e norme, dobbiamo concludere per la compatibilità, nel caso dell'amico Tupini, della funzione di sindaco e di quella di senatore.

È opportuna la possibilità di rivestire le due cariche? Io non esito a dirvi di no e proprio perchè ho sostenuto la tesi che sostenevo e che per me è ancora la vera. Ma, fino a quando questa norma non sarà diventata norma di diritto, credo che sia nostro dovere preciso e sacrosanto applicare la legge nelle sue

rigorose formulazioni, perchè diversamente si offenderebbe la giustizia. (*Vivi applausi dal centro*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Merlin Umberto. Ne ha facoltà.

MERLIN UMBERTO. Illustrissimo signor Presidente, onorevoli colleghi, io sostengo la stessa tesi che ha illustrato il collega De Luca. Potrà forse anche sembrare un po' esagerato il fatto che due senatori dello stesso Gruppo si alzino a sostenere lo stesso principio di diritto. Ma io aggiungerò qualcosa di mio e soprattutto mi soffermerò a commentare la relazione del senatore Spallino — bella relazione, non c'è niente da dire — ma il collega Spallino, che dal banco di senatore mi ascolta, permetterà che io non condivida la sue idee e mi permetterà di dire esplicito il mio pensiero.

Prima di tutto, è esattissimo quello che ha detto il collega De Luca: che noi siamo un organo giurisdizionale in questo momento, cioè che noi siamo un tribunale; tribunale il quale deve giudicare con impeccabile senso giuridico, questo si capisce, ma indubbiamente anche con senso politico, perchè siamo dei giudici - uomini politici e non possiamo, naturalmente, trattare così leggermente il fatto che si possa, per avventura, mettere in crisi una amministrazione comunale come quella della Capitale. Dobbiamo preoccuparci anche di questo e tenerne conto nella nostra decisione.

La relazione Spallino, alla fine, dice precisamente quello che il collega De Luca, con acutezza, ha ora detto: « Avendo, quindi, la Giunta delle elezioni ritenuto di aver assolto il delicato compito con lo scrupolo e l'imparzialità ad essa unanimemente riconosciuti, e con il convincimento di aver assolto ad un suo preciso dovere nell'osservanza piena della volontà del legislatore — e su questo io non ho nulla da dire — la stessa Giunta affida al Senato le conclusioni a cui è pervenuta, sicura che le luminose tradizioni di probità e rettitudine, proprie di questa alta Assemblea, saranno ancora una volta la migliore scorta alla decisione che si vorrà prendere ».

Dunque, noi discutiamo come tribunale e perciò siamo sovrani. Noi possiamo esamina-

re il problema nella sua interezza e vedere quello che è giusto fare. Intanto faccio la premessa — lo dice il senatore Spallino a pagine 6 e 7 della sua pregevole relazione — che sulla questione del collega Tupini non vi sono al Senato precedenti di sorta. I casi di Lauro e di Magri, eletti senatori mentre erano sindaci di città capoluoghi di provincia, si riferivano a casi di ineleggibilità. Il nostro è un caso di vera incompatibilità. Tupini era eleggibile e venne convalidato. Dunque della sua eleggibilità non si può più discutere.

Il senatore Spallino dice: « Abbiamo citato i precedenti dell'altro ramo del Parlamento ». È superfluo che dica che, come siamo sovrani nel decidere, così rispettosamente possiamo tenere conto anche dei pareri della Camera dei deputati, ma non abbiamo nessun obbligo di seguire alla lettera quello che la Camera dei deputati ha deciso. Continua il senatore Spallino:

« Non esistono invece precedenti al Senato della Repubblica, per la ragione che, durante la 1ª legislatura, la Giunta delle elezioni del Senato non ebbe modo di esprimere alcun parere in materia. È noto che, essendo stato presentato, durante la precedente legislatura, un ricorso contro il senatore Luigi Allegato, il quale era contemporaneamente presidente dell'Amministrazione provinciale di Foggia, ed essendo stato segnalato il caso del senatore Giovanni Uberti, che era stato eletto sindaco di Verona, la Giunta delle elezioni del tempo, con decisione del 16 dicembre 1952, affidava lo studio della questione ad una commissione ristretta di senatori facenti parte della Giunta medesima. La Commissione non si riunì, a causa dell'anticipato scioglimento del Senato della Repubblica e non ebbe quindi modo di esprimere alcun pensiero ».

Tanto per farlo presente anche ai colleghi così deferenti nell'ascoltarmi che siedono dalla altra parte di questa Assemblea, ricordo che, se una influenza ci fosse fra la nostra decisione ed altre situazioni della Camera dei deputati, noi perderemmo il collega Tupini — e questo ci farebbe sommo dispiacere — ma i colleghi dell'estrema sinistra perderebbero nell'altro ramo del Parlamento l'onorevole Dugoni, mio ottimo amico, il quale è sindaco di Mantova.

Il caso Tupini, ho detto, è nuovo per la storia del Senato. Infatti Umberto Tupini il 7 giugno 1953 fu eletto primo nella sua lista con 57.876 voti nel collegio di Fermo, che se non sbaglio è distante da Roma parecchie centinaia di chilometri, e venne poi eletto consigliere comunale di Roma il 2 luglio 1956 con voti 70.000 circa, primo ancora della lista della Democrazia cristiana. I suoi elettori di Roma sapevano che egli era senatore e non trovarono in questo un elemento di scorrettezza o una ragione di indegnità, perchè badate che, accogliendo le conclusioni della Giunta delle elezioni, una critica di sapore morale verrebbe certamente fatta a carico di Umberto Tupini. E bisogna pure di ciò tener conto. Ebbene, gli elettori di Roma conoscevano questa situazione, non se ne interessarono e dettero la quantità enorme di voti cui ho accennato sopra al collega e amico Tupini, che era senatore della Repubblica.

DONINI. Per farlo consigliere, non sindaco.

MERLIN UMBERTO. Sta bene, ma dopo il Consiglio comunale lo elesse sindaco. La legge per la Camera dei deputati 5 febbraio 1948, n. 26, all'articolo 6 lettera c), dice: « non sono eleggibili i sindaci dei capoluoghi di provincia ». L'articolo 5 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, per il Senato, aggiunge: « sono eleggibili a senatore gli elettori che, il giorno della elezione, hanno compiuto il quarantesimo anno di età e non si trovano in alcuna delle condizioni di ineleggibilità previste dagli articoli 6, 7, 8, e 93 del testo unico delle leggi per le elezioni della Camera dei deputati, approvato con decreto presidenziale 6 febbraio 1948 ».

Il legislatore dunque parla sempre di « ineleggibilità »; e se noi vogliamo trovare la parola incompatibilità dobbiamo proprio andare e leggere la Costituzione. Questa stabilisce, all'articolo 65, che è la legge che determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità e che nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere; inoltre stabilisce la incompatibilità dell'ufficio di senatore o deputato con quello di membro del Consiglio superiore della magistratura e con quello di consigliere regionale; infine stabilisce l'incompatibilità della funzione di giudice della Corte costituzionale

con l'ufficio parlamentare (articoli 104, 122 e 135).

La Carta statutaria non si sogna nemmeno di ricordare quella incompatibilità che noi oggi vorremmo, secondo la proposta della Giunta delle elezioni, con tanta facilità, applicare. Ma, risalendo all'esame della legge n. 29 del 1948, io ho fatto uno studio paziente, articolo per articolo ed ho la prova in mano che alla Costituente (la quale funzionò anche dopo il 31 dicembre 1947, per un paio di mesi, per l'elaborazione delle leggi accessorie alla Costituzione, fra le quali è quella elettorale) il deputato Patricolo volle per l'appunto risolvere espressamente la questione. Egli sostenne che ci doveva essere una chiara decisione intorno al quesito se la carica di sindaco fosse o no compatibile con quella di senatore o di deputato. L'onorevole Patricolo presentò nella seduta del 22 gennaio 1948 un emendamento al riguardo.

Ebbene, se i colleghi avranno la pazienza che ho avuto io, troveranno, alla colonna 3.851 del resoconto stenografico, che quell'emendamento non venne approvato. Dunque ha ragione il senatore De Luca quando afferma che una decisione precisa sulla incompatibilità non c'è e che, se noi volessimo ricercare, troveremo invece una prova in senso contrario. Infatti, alla Costituente un emendamento fu proposto ma non fu approvato.

Ma vi è di più. Per i senatori di diritto (fra i quali, insieme con il senatore Tupini, mi sono trovato anch'io responsabile di aver preso quella decisione molto criticata, ma indubbiamente non poco coraggiosa di salire l'Aventino, insieme con altri colleghi di diversi settori) la legge dice, all'articolo 25: « per i senatori di diritto i casi di ineleggibilità per pubblico ufficio, previsti dalle lettere a), b) e c) dell'articolo 6 del testo unico predetto sono considerati casi di incompatibilità ». Ora, questa era la sede in cui la questione doveva essere decisa, perchè qui si poteva dire che non solo per i senatori di diritto c'era questa incompatibilità, ma per tutti i senatori.

Non lo si è detto. Quindi non lo si è voluto dire. E se si vuole avere la spiegazione del perchè è stato scritto quell'articolo, è evidente che per noi che eravamo senatori di diritto e quindi non eravamo soggetti al voto elet-

torale non si poteva parlare di ineleggibilità perchè non ci presentavamo al corpo elettorale, essendo nominati per volontà della Costituente e non per voto degli elettori. Quindi è logico che si parlasse, non di ineleggibilità, ma di incompatibilità.

Ma posso aggiungere qualcosa di più. Recentemente noi abbiamo approvato la legge 16 maggio 1956, n. 493, che reca « Norme per l'elezione della Camera dei deputati ». In questa legge, all'articolo 51, vi è una norma transitoria che dice così: « Le nuove norme relative alle incompatibilità ed alle ineleggibilità nei riguardi dei sindaci e dei magistrati, nonchè quelle relative all'aspettativa nei riguardi dei dipendenti di pubbliche amministrazioni, di cui agli articoli 2, 3 e 41 della presente legge, non si applicano nella presente legislatura e cominceranno ad esercitare la loro efficacia nei riguardi delle elezioni che saranno tenute successivamente all'entrata in vigore della presente legge ».

Quindi è un precetto per il futuro e non per il presente.

Inoltre, votandosi quella legge, venne anche votato — tenete presente questa importantissima circostanza, onorevoli colleghi — un ordine del giorno del senatore Zotta, oggi Ministro, il quale era così formulato: « Il Senato, esaminato il disegno di legge "Norme per l'elezione della Camera dei deputati", afferma innanzi tutto che tale disegno di legge si riferisce esclusivamente all'elezione della Camera dei deputati e che non è applicabile per l'elezione del Senato; ritiene peraltro che la materia delle ineleggibilità e delle incompatibilità, nonchè della posizione giuridica dei pubblici dipendenti eletti a cariche pubbliche, deve essere trattata in modo uniforme per i due rami del Parlamento e con una disciplina che sia in armonia con l'articolo 51 della Costituzione il quale consente ad ogni elettore di essere eleggibile alle pubbliche cariche e di conservare il suo posto di lavoro. Considerata l'opportunità di procedere con rapidità all'approvazione del provvedimento in discussione, invita il Governo a presentare al più presto un disegno di legge per la disciplina uniforme e completa delle ineleggibilità e delle incompatibilità parlamentari, nonchè della posizione giuridica dei pubblici dipendenti eletti a cariche parlamentari ».

Ora se il Senato, nello stesso momento in cui approva una nuova legge elettorale per la Camera dei deputati, vota anche un ordine del giorno in cui dice che quella legge non riguarda il Senato e che comunque per le ineleggibilità e le incompatibilità invita il Governo a presentare un disegno di legge che regoli definitivamente la materia, che cosa vuol dire? Vuol dire che fino a quel momento tale materia non era regolata. Allora io domando alla Giunta delle elezioni: come si fa ad estendere anche alle incompatibilità quel solo criterio che è iscritto nelle leggi attuali e che riguarda le ineleggibilità, come se i due termini fossero sinonimi?

A tale riguardo sono ancora d'accordo con il collega De Luca Carlo, il quale ha ricordato gli articoli 12 e 14 delle preleggi. L'articolo 14 dice: « Le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati ». Qui, egregio collega Spallino, non c'è estensione di sorta e non c'è rigore di concetto morale che possa imporre di applicare un'altra legge per analogia e intanto di metter fuori di quest'Aula il collega Tupini. L'articolo 14 delle preleggi detta che le leggi eccezionali si applicano solo ai casi ed ai tempi in esse considerati.

Qui è una legge eccezionale che priva un cittadino di un diritto. Non potete dichiarare incompatibile un ufficio con un altro ufficio, se questo la legge non dice espressamente.

Io voglio anche dire poche parole sul fondamento di questi due istituti. Osservo che l'istituto dell'ineleggibilità era tanto più severamente applicato quanto più ristretto era il corpo elettorale. Ricordo, ad esempio, che Garibaldi stesso fu eletto deputato con 150 voti in non so quale collegio. Allora è chiaro che l'esser sindaco di quel capoluogo ed essere candidato come deputato portava ad una inframmettenza di poteri e a pressioni molte volte illecite, che bisognava evitare. Ha perfettamente ragione il collega Spallino nel riferire le parole di Domenico Zanichelli, scritte però nel 1887, come ha ragione di ricordare le parole di Minghetti e di altri autori, che egli ha diligentemente citato.

Ma quando mi si domanda: « Per l'incompatibilità la *ratio legis* è identica? », io rispondo:

no. Quelli che ne parlano e gli autori che ne scrivono dicono: noi non vogliamo che ci sia questa compatibilità perchè è difficile, se non impossibile, che un sindaco, come per esempio, nel caso nostro, della Capitale, possa avere il tempo per fare anche il senatore.

Questo è tutto, ma su questo punto io dico che la questione è rimessa alla coscienza dello interessato. Stamattina, per esempio, sono andato a cercare Tupini e l'ho trovato alla Commissione 1ª del nostro Senato, che lavorava. Io so che lavorava e lavora con la maggiore diligenza nelle nostre Commissioni ed in Senato, come del resto sa ormai tutto il Paese che il collega Tupini esercita il suo altissimo ufficio di sindaco di Roma con grande senso di dignità, mantenendo alto il prestigio della Capitale della Repubblica. Ultimo, recente episodio, che pure ha il suo valore, quello della cerimonia che egli ha presieduto per dare la cittadinanza onoraria di Roma all'onorevole De Nicola, nostro illustre collega.

Inoltre è proprio strano che i sindaci di Roma siano stati tutti senatori. Il re, quando il Consiglio comunale aveva nominato un determinato personaggio sindaco di Roma, lo faceva senatore, immediatamente o quasi, il che significa che nel concetto del Paese la carica di sindaco di Roma era una carica altissima, che meritava anche il prestigio e l'onore di sedere in questa Assemblea. La Repubblica invece lo manda via. Lo ha come senatore, può tenerlo con lievissimo sforzo e fatica, può dare un premio anche di onore a questa persona ed invece gli dice: no, tu sei incompatibile, vattene fuori dall'Aula.

Capisco perfettamente il ragionamento che mi si potrà opporre, semplicissimo, che Tupini opti per sindaco di Roma e rinunci al mandato di senatore; in tal modo la questione è risolta. Siamo d'accordo, ma questa è una cosa tanto semplice da diventare semplicistica. Tupini avrà 30 giorni dalla nostra delibera per scegliere e nella sua coscienza (ne sono sicuro perchè lo conosco, posso dire, dalla sua giovinezza) sceglierà con probità. Potrebbe anche darsi che, per l'amore che egli porta al Parlamento, per la sua esperienza come parlamentare, per le lunghe legislature, per le alte cariche che ha coperto, scegliesse la carica di senatore e lasciasse la carica di sindaco. Allo-

ra ne deriverebbe una crisi dell'Amministrazione capitolina. Dobbiamo noi non preoccuparcene? Dobbiamo essere indifferenti a questa eventualità? Lo so, ci possono essere parecchi colleghi che possono anche essere indifferenti. Io no, non posso essere indifferente perchè, se dovessi, nell'ipotesi eventuale di un voto contrario, dare un consiglio a Tupini, so come glielo darei, ma non lo dico. (*ilarità*). Mi posso però preoccupare che non avvenga un'eventuale decisione la quale porti ad una crisi nella Amministrazione di Roma.

Perciò io concludo domandando al Senato di non fare proprie le conclusioni della Giunta delle elezioni e di votare per la convalida di Tupini a senatore, dichiarando compatibile l'una carica con l'altra. (*Applausi dal centro. Molte approvazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Picchiotti. Ne ha facoltà.

PICCHIOTTI. Onorevole signor Presidente, onorevoli colleghi, la parola sottile e fine del collega De Luca ha una punta spiacevole, perchè egli pensa che i facenti parte della Giunta delle elezioni si siano lasciati andare ad un traviamiento intellettuale convertendo un motivo di carattere fondamentale e costituzionale in una decisione politica che nessuno sente e alla quale nessuno ha mai pensato. Dichiaro con lealtà e con serenità di spirito che nessuna asprezza di tono vi sarà in questa nostra discussione, nessun accenno all'uomo verso il quale noi nutriamo, come tutti, il dovere della colleganza e del massimo rispetto; ma soltanto vogliamo valutare un problema di funzione e di costume che travalica i confini personali e deve essere qui saldamente riconosciuto e riconfermato. Occorre esaminare il problema sotto ogni aspetto in maniera obiettiva e serena.

Onorevoli colleghi, io faccio parte della Giunta delle elezioni ed ho vissuto tutto questo lungo travaglio...

TARTUFOLI. Anche noi.

PICCHIOTTI. Io c'ero. Non escludo che ci fossero altri, e quelli che c'erano erano come me. Onorevoli colleghi, non incominciate ad in-

torbidare le acque, lasciate che tutto scorra tranquillo perchè io non ho alcuna voglia di far della polemica ma di discutere. Chi mi ha interrotto, se c'era, sa quale è stata la decisione della Giunta: se non vado errato, la decisione fu presa con sedici voti contro tre.

TARTUFOLI. Non è vero!

PICCHIOTTI. Io intendo giudicare le cose con la massima obiettività e non accetto queste negazioni fuor di luogo. Riconosco che appassionato fu lo studio fatto dal collega Fiorentino nella sua difesa del collega Tupini davanti alla Giunta delle elezioni. E non pensino il collega De Luca e il collega Merlin che gli argomenti che essi ci hanno portato ora in Aula non fossero noti a noi e che non li avessimo discussi, vagliati e decisi. La Giunta lo ha fatto con scrupolo.

L'onorevole Fiorentino sostenne che doveva essere emessa sentenza differente da quanto finora unanimemente era stato fatto, sia alla Camera sia al Senato, circa l'incompatibilità tra la carica di senatore e quella di sindaco. Egli affermò che tutte le decisioni prese a larga maggioranza sono state il frutto di una interpretazione erronea della legge e che i precedenti legislativi e parlamentari non comportavano nè autorizzavano un simile giudizio.

Ecco la conformità con le tesi che parevano peregrine quando sono state affacciate oggi di seconda mano dagli onorevoli De Luca e Merlin.

MERLIN UMBERTO. Lo mandi a dire al suo collega Dugoni.

PICCHIOTTI. Dugoni è un deputato e della sua sorte, secondo l'articolo 66, è competente la Camera. Faccia la Camera quello che vuole, a noi non interessa.

Siamo dolenti di non poter avallare oggi, come non avallammo in sede di Giunta, le argomentazioni del collega Fiorentino e quelle dell'onorevole Concetti, che difese il senatore Tupini in modo appassionato e sapiente. Concordi siamo tutti, e non c'è nessuna eccezione da fare, sui precedenti legislativi, che occorre richiamare per arrivare alle conseguenze, dopo un'analisi completa, onde stabilire una

verità, che io subito enuncio, e cioè che non si è parlato soltanto di ineleggibilità, come si vorrebbe, ma si è parlato sempre anche di incompatibilità. Vedremo poi come i casi di ineleggibilità si risolvano ad elezione avvenuta in casi di incompatibilità.

DE LUCA CARLO. Ma nella legge non si parla di incompatibilità.

PICCHIOTTI. Se mi lascia dire, vedrà che arrivo anche a questo, perchè io ho studiato pazientemente, come avete fatto voi, tutto il problema e l'ho anche vissuto.

I precedenti sono questi. L'articolo 2 della legge del 1882 stabilì, e per la prima volta, in ordine alle incompatibilità amministrative, che i sindaci eletti al Parlamento avrebbero perduto la carica comunale ove non avessero rinunciato al mandato legislativo entro un certo tempo dalla convalida. L'articolo 80 della legge del 30 dicembre 1888, a modificazione della legge comunale del 20 marzo 1865, sancì espressamente l'incompatibilità fra le funzioni di deputato e quelle di sindaco. La norma dell'articolo 80 fu riprodotta negli stessi termini nei vari testi unici della legge comunale e provinciale seguitisi fino al 1915.

Queste leggi sono il testo unico del 1889, articoli 4 e 5, l'articolo 145 del testo unico del 1908. L'articolo 2 della legge del 1913 operò la fusione degli articoli 145 e 245 in un testo che divenne l'articolo 288 del testo unico 4 febbraio 1915, nel quale l'incompatibilità tra la carica di sindaco e quella di deputato al Parlamento si accompagnava ad altre disposizioni relative all'ineleggibilità e all'incompatibilità. La norma contenuta nell'articolo 80 della legge 13 dicembre 1888 era riprodotta anche nelle leggi relative alle elezioni politiche fino al testo unico 2 settembre 1919. Ma, con la legge 18 novembre 1923, legge Acerbo, si sopprime tale articolo, che fu trasfuso nel testo unico 13 dicembre 1923.

Tuttavia l'incompatibilità tra le due cariche, sindaco e deputato, restò in base all'articolo 288 del testo unico 4 febbraio 1915, non modificato dal decreto 30 dicembre 1923; anzi l'articolo 1 della legge 1925, che istituiva i podestà, confermava l'ineleggibilità e l'incompatibilità sta-

bilite per il sindaco. Ma, con decreto 16 dicembre 1926, si soppressero le cause di ineleggibilità e di incompatibilità tra le funzioni di deputato al Parlamento e di podestà previste dalla legge 4 febbraio 1915. Questi i precedenti legislativi.

I precedenti parlamentari dell'Assemblea costituente sono i seguenti (bisogna ricordarli esattamente): nella discussione dell'articolo 6 della legge elettorale per la Camera, la preoccupazione fu quella — ed ecco il punto fondamentale — di evitare influenze indebite sugli elettori da parte del sindaco. Questa preoccupazione di influenza si dilatò oltre la sfera territoriale in cui si estendeva la giurisdizione dei titolari delle diverse cariche (sedute del 13 e del 15 dicembre 1947 alla Costituente).

Ma la Costituente portò la sua attenzione, largamente condivisa da tutti, verso un altro punto: quello cioè di evitare il cumulo delle cariche. A questo riguardo sintomatica fu la discussione di un emendamento proposto dal senatore Cosattini, nostro amato collega, all'attuale testo dell'articolo 5 della legge elettorale per il Senato, così formulato: « L'ineleggibilità a senatore dei sindaci dei capoluoghi di provincia ha effetto limitatamente ai collegi elettorali in cui sia compreso detto capoluogo ». Fu proprio allora — e chi era presente non può averlo dimenticato — che il Presidente della Commissione, onorevole Micheli, disse che la Commissione stessa non s'era limitata soltanto alla considerazione della possibilità di influenze nel gioco delle preferenze, ma aveva fermato la sua attenzione sulla inopportunità del cumulo di due incarichi egualmente gravi. Nè meno importante è ricordare la discussione avvenuta sull'articolo 25 della legge per l'elezione dei senatori, in ordine all'emendamento del vostro collega Bosco Lucarelli, relativo ai commi secondo e terzo del testo ancora oggi in vigore. Tale emendamento, appoggiato dal Presidente Micheli, intendeva mettere sullo stesso piano i senatori elettivi e quelli di diritto, come ha affermato in questo momento l'onorevole Merlin. Questo concetto fu ribadito anche per l'intervento dell'onorevole Piccioni, il quale, sostenendo l'emendamento Bosco Lucarelli, concluse, per primo, dicendo che l'ineleggibilità stabilita con richiamo allo

articolo 6 della legge per la Camera dei deputati implicava una incompatibilità di funzioni.

A questo proposito è doveroso riconoscere, perchè siamo obiettivi e sereni, che nonostante l'accoglimento della tesi per cui la ineleggibilità fissata dall'articolo 6 portava per implicito alla conseguenza di una corrispondente incompatibilità, non fu accettata la richiesta dell'onorevole Patricolo diretta ad eliminare ogni dubbio su questa interpretazione. Ciò fu spiegato, e lo si disse chiaramente, perchè la richiesta dell'onorevole Patricolo fu troppo ampia cioè comprensiva di tutti i sindaci, e non soltanto di quelli di capoluogo di provincia, e perchè l'Assemblea non ne concepì il logico collegamento con le precedenti deliberazioni. Al riguardo l'onorevole Targetti disse che l'emendamento Patricolo avrebbe trovato migliore applicazione e collocazione nella legge comunale e provinciale.

Dell'emendamento Patricolo, rigettato dai costituenti e con il quale si chiedeva di dichiarare che la carica di sindaco è incompatibile con quella di senatore, il collega Fiorentino e, più tardi, l'onorevole Concetti si fecero paladini per sostenere che la ineleggibilità, dichiarata per ovviare a palesi influenze, non può trasformarsi in incompatibilità a elezioni avvenute. Ecco gli argomenti dei nostri contraddittori. Occorre spiegare però che non si era discusso solo di ineleggibilità, ma costantemente di incompatibilità. Il problema si ripresentò quando nel 1951 l'onorevole Pertusio, eletto sindaco di Genova, inviò al Presidente della Camera una lettera di dimissioni nella quale riecheggiavano i motivi già fatti presenti in sede di discussione al Senato. Il documento, che ho qui dinanzi, fa grande onore alla sensibilità dell'onorevole Pertusio.

Questo nostro amato collega dell'altra Camera diceva: « Signor Presidente, il Consiglio comunale di Genova mi ha eletto oggi sindaco della mia città. Questa elezione segue una affettuosa, cogente indicazione di molti genovesi alla quale non posso e non debbo sottrarmi. Pertanto, con la certezza di adempiere al mio dovere, rassegno le dimissioni da deputato per dedicarmi al compito affidatomi dagli elettori che non mi sentirei di adempiere insieme alla funzione di deputato ».

Così si deve sentire l'impossibilità di adempiere ad una funzione duplice di tanta importanza. Avendo il Presidente della Camera, oggi Presidente della Repubblica, onorevole Gronchi, con acuta sensibilità, invitato la Giunta delle elezioni ad esprimere il proprio parere, l'onorevole Corsanego, Presidente della Commissione, convocò subito la Commissione stessa e divenne egli relatore della materia. Con serena scrupolosità e obiettività egli riassunse le tesi contrastanti affiorate e sostenute negli interventi e concluse così, fin da allora: « La tesi dell'incompatibilità è stata decisamente affermata dalla grande maggioranza della Giunta e si ricava dall'articolo 6 del vigente testo unico che dispone che non sono eleggibili a deputato i sindaci di capoluoghi di provincia ».

Ho qui il testo completo della relazione dell'onorevole Corsanego, che dovrebbe essere riletta e meditata prima di giungere alla decisione. La sintetizzo in questa formulazione precisa: « È vero » egli disse « che ivi si parla di ineleggibilità ma, dopo le elezioni, questa causa si tramuta in caso di incompatibilità. Si tratta di una inconciliabilità delle due funzioni che non possono essere esplicate contemporaneamente. Il sindaco, come il capo di polizia — egli diceva — come il capo di gabinetto di un Ministro, potrebbero altrimenti eludere la legge in questo modo: dare le dimissioni 90 giorni prima delle elezioni, farsi eleggere deputato e poi riprendere la propria funzione ».

L'onorevole Colitto contrastò la tesi della Commissione con argomenti ampi e concluse così: ineleggibilità sì, se non sono rispettati i termini di legge ma mai incompatibilità (come diceva l'onorevole De Luca; non si tratta quindi di argomenti presentati all'ultima ora, onorevole Merlin). L'onorevole Viola sostenne invece che, per lui, non solo la carica di sindaco di capoluogo di provincia dovesse essere incompatibile con la carica di deputato, ma che dovesse esserlo anche quella di sindaco di qualsiasi comune. A sostegno di questa tesi argomentò così: « Figuratevi quello che succederebbe se, per esempio, 300 deputati fossero, nello stesso tempo, sindaci; i loro comuni sarebbero dei giardini e gli altri comuni molto probabilmente ne farebbero le spese. Inoltre:

come possono fare i sindaci di città come Milano, Torino, Roma, Genova, Venezia, Napoli, Palermo ad avere il tempo di occuparsi delle due importanti funzioni?

« E se c'è una incompatibilità per i sindaci candidati deputati, per le stesse ragioni vi deve essere per i sindaci che siano già deputati. Perché un sindaco, per presentarsi quale candidato, deve dimettersi tre mesi prima e un deputato poi, invece, può divenire sindaco, senza alcuna norma e senza alcuna proibizione? ».

L'onorevole Capalozza fece giustamente riferimento all'articolo 66 della Costituzione, già richiamato dal senatore Merlin: « Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità ». Quindi c'è anche l'ipotesi dell'incompatibilità: ciò significa che, accanto alla causa dell'incompatibilità, vi sono cause che chiamerei di incompatibilità primaria radicale e incondizionata, che sono appunto le cause di ineleggibilità.

Parlarono a favore delle conclusioni della Giunta, allora, l'onorevole Bertinelli e l'onorevole Monticelli; e nella seduta del 14 novembre 1951 fu approvata, ad unanimità, la accettazione delle dimissioni dell'onorevole Pertusio.

Il 7 agosto 1951 venivano contestate l'elezioni dell'onorevole Giorgio La Pira, sindaco di Firenze, dell'onorevole Colombo, sindaco di Potenza, e quelle degli onorevoli Angelucci e Fanelli, presidenti dei Consigli provinciali di Perugia e di Frosinone. L'onorevole Spoleti, relatore della Giunta, ribadì (ho in mano i documenti per chi ne volesse prendere conoscenza) la tesi già approvata per il caso Pertusio. Non è apparso — egli scrisse — nè logico nè giuridico che l'inconciliabilità della duplice funzione potesse ritenersi delimitata alla condizione di eleggibilità prima della elezione a deputato e non sopravvivere come incompatibilità, ad elezione avvenuta. Ed è inconcepibile, egli osservava, come la preoccupazione di non creare una situazione di privilegio al sindaco che aspiri al mandato parlamentare non sia apparsa ancora maggiore in rapporto alla più autorevole posizione conseguita nel caso del deputato che voglia diventare sindaco. È chiaro che sarà molto

più influente un deputato che voglia diventare sindaco piuttosto che un sindaco che voglia diventare deputato.

L'onorevole Spoleti fece anche sua l'argomentazione già espressa nel caso dell'onorevole Pertusio, cioè sulla facilità sorprendente di elusione della legge che consentirebbe al deputato, immediatamente dopo la sua elezione, di riprendere le cariche lasciate 90 giorni prima della convocazione dei comizi,

E toccando più da vicino il problema — ecco il punto sostanziale e cruciale della discussione — egli scrisse: « Il relatore non si è fermato soltanto a considerare il più agevole proselitismo facilmente ottenibile dalla carica tenuta, ma ha voluto impedire il cumulo delle cariche per tornare così ad un clima veramente democratico ».

L'onorevole Spoleti non omise di osservare e lamentare l'oscurità della legge — come vedete non sono elementi nuovi quelli che sono stati portati oggi — la quale non ha regolato una così delicata materia con la chiarezza desiderabile, e rilevò che l'interpretazione della Giunta e dell'Assemblea fu fatta rispettando la lettera e lo spirito della legge nei riguardi degli articoli 65 e 66 della Costituzione, per i quali ogni Camera dice la sua parola definitiva sulla sorte dei suoi candidati sia per le ineleggibilità sia per le incompatibilità. Ed egli concludeva che la maggioranza della Giunta ha creduto, sia pure in forma non eccessivamente chiara, di formulare due ipotesi con una stessa espressione giuridica.

È da osservarsi che i commissari che dissentirono dal giudizio della maggioranza non poterono disconoscere che la legge parla di ineleggibilità quando invece si doveva parlare più correttamente di incompatibilità; e questo è un criterio fermo nella discussione.

Del resto non pare dubbio che il giudizio di carattere giuridico costituzionale — giacchè l'onorevole Merlin Umberto ci voleva far diventare una sezione della Corte di cassazione che pronunzia la sentenza — espresso dalla Giunta e fatto proprio dall'Assemblea non manca del potere normativo che, fissato da chi ne ha il diritto, deve essere osservato da chi ne ha il preciso dovere.

E così la Camera, con 206 voti favorevoli contro 145 contrari e 2 astenuti, deliberò la decadenza dell'onorevole La Pira.

Il collega senatore Spallino, che fu relatore sulla contestata elezione di Achille Lauro per i collegi di Santa Maria Capua Vetere, Avversa e Nocera inferiore, come poi lo è stato — e subito ne parleremo — per il caso nuovo dell'onorevole Lupini, ricordò in quella occasione la legge elettorale del 20 gennaio 1948, numero 6, la quale, all'articolo 5, così dispone: « L'articolo 9 del decreto legislativo luogotenenziale n. 1046 è sostituito dal seguente: " Non sono eleggibili i sindaci dei capoluoghi di provincia " ». E la legge per il Senato del 6 febbraio 1948, all'articolo 5, dice che sono eleggibili a senatori gli elettori che non si trovano in alcuna delle condizioni di ineleggibilità previste dagli articoli 6, 7, 8, 9 e 53 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati.

È evidente che il legislatore volle costantemente sancire l'ineleggibilità dei sindaci dei capoluoghi di provincia alla Camera dei deputati e al Senato e ciò sia per evitare l'influenza che potevano esercitare per la loro preminente funzione, sia per ovviare all'inconveniente che una delle assorbenti funzioni di parlamentare e di sindaco ne avesse a risentire.

Nella discussione in Aula il collega Spallino, rispondendo al collega De Marsico, osservò che, se i legislatori non agevolassero il più possibile una esatta applicazione delle leggi, darebbero un tristissimo esempio. E, rispondendo sempre all'onorevole De Marsico, sostenne (il caso che ci occupa ora è diverso) che non poteva essere eletto senatore Lauro ancorchè avesse posto la sua candidatura fuori del collegio dove esercitava la sua funzione di sindaco.

Giustamente ricordò poi che quando Cosattini propose l'emendamento per circoscrivere l'ineleggibilità solo al collegio ove si esercita la carica, l'onorevole Micheli, Presidente della Commissione, accennò chiaramente alla inconciliabilità tra le due pesanti funzioni.

La discussione, ampia ed accesa, diede luogo alla votazione che ebbe questo risultato: favorevoli 158, contrari 49.

Sarà bene ricordare che, essendo stato il senatore Uberti eletto sindaco di Verona, la Giunta delle elezioni del Senato decise di affidare lo studio della questione ad una Commissione ristretta. Ma la Commissione non fu mai convocata ufficialmente e si limitò solo a scambi di idee.

Proprio di questo silenzio si fece forte lo avvocato Castellet, difensore del senatore Magrì eletto sindaco, dicendo che il Senato era andato di diverso avviso della Camera. Ma tale tesi fu decisamente respinta dal relatore Cornaggia Medici. Ed anche per il senatore Magrì si ebbe la stessa decisione di Lauro.

Non deve essere taciuto neanche come alla Camera fu richiesto il parere della Giunta delle elezioni sulla compatibilità delle funzioni di deputato con quelle di sindaco di Comune capoluogo di provincia o di Presidente di Amministrazione provinciale. Si veda il documento X n. 4 che ho a disposizione del Senato.

Il relatore, onorevole Pignatelli, presentò la sua relazione in data 22 novembre 1956. Con questa è stato affrontato il problema che ora dobbiamo risolvere e cioè la posizione di coloro che assumono le funzioni di sindaco dopo l'elezione a deputato.

È stato a questo proposito osservato che si è tentato ogni mezzo per dimostrare che attenendo l'ineleggibilità ad elementi soggettivi e l'incompatibilità ad elementi oggettivi, non si può affermare l'esistenza della incompatibilità nel silenzio della legge.

Certo sarebbe stato preferibile che in sede di modifica della legge elettorale politica, fossero stati presi in esame gli emendamenti presentati dall'onorevole Jervolino, Presidente della Giunta.

Ma, a parte questo, i negatori della incompatibilità difendono una tesi insostenibile perchè in ogni legge è necessario ricercare non solo l'interpretazione letterale ma soprattutto quella logica che giunge a penetrare lo spirito vero della legge stessa.

Ora, se la legge non ammette l'eleggibilità a deputato dei sindaci di capoluogo, come si può pensare che essa possa ammettere detta unione di cariche in un momento successivo? Sarebbe facile evadere la legge dimettendosi

da sindaco per farsi eleggere deputato ed una volta eletto farsi reintegrare nelle funzioni abbandonate. Ma allora sarebbe opportuno abrogare la disposizione di ineleggibilità che si rivela inutile, dovendo giungere alla strana conclusione che il sindaco deputato non è nella stessa posizione del deputato sindaco.

In quella relazione, breve ma completa, si dà atto della obiezione con la quale si è voluto trovare la ragione della ineleggibilità nella possibilità di influenzare l'elettorato, influenza che non si potrebbe più riconoscere ed esercitare ad elezioni avvenute.

Ora, egregi colleghi, i trattatisti, dei quali non ho bisogno di fare qui l'elenco completo, sono per la maggior parte e con maggiore autorità, per la riconosciuta competenza, favorevoli alla nostra tesi, costantemente seguita e dalla Camera e dal Senato. A suggello della bontà della tesi voglio riportare un passo di uno scrittore di questa materia: « Il sindaco non può fare astrazione dagli interessi locali che rappresenta e sacrificherà il voto politico di deputato a quello dell'interesse della città che rappresenta ». Del resto questo pensiero è già stato riportato dall'onorevole Viola.

Il caso nostro non ha somiglianza precisa con i casi esaminati. Vi era stato quello del senatore Uberti, eletto sindaco di Verona, per il cui caso si era, come si disse, affidata la risoluzione ad una commissione che non espresse il suo pensiero. Il silenzio della commissione non può interpretarsi, evidentemente, come adesione alla tesi della compatibilità. Non possiamo però sottacere e non replicare alle tesi prospettate, sia pure in modo sintetico, davanti alla Giunta dal difensore del senatore Tupini, onorevole Concetti, anche se ciò apparrà pleonastico dopo la lettura e l'ineccepibile confutazione dell'onorevole Spallino nella sua veramente esauriente e brillante relazione.

L'onorevole Concetti si dolse della formula infelice adottata, cioè la contestata elezione del senatore Tupini. Egli soggiungeva che nelle Marche, in ordine alla sopravvenuta elezione del senatore Tupini a sindaco di Roma, aveva creato un certo disappunto il leggere la dizione formulata dalla Giunta, che doveva essere formulata in altra maniera e cioè pre-

cisamente così, secondo l'onorevole Concetti: « l'onorevole Tupini non può assumere la qualità di sindaco ». Ma la confutazione a questa prima osservazione, a questa prima doglianza, l'ha fatta lo stesso difensore, onorevole Concetti, quando ha soggiunto nella sua difesa (che è stata stenografata) che la Giunta non poteva occuparsi di questo argomento perchè sarebbe andata oltre i suoi poteri in quanto non ha titolo per interferire sui compiti che spettano al Consiglio comunale. Avendo l'onorevole Concetti dedotto vari altri motivi, al terzo motivo ha centrato il punto decisivo del dibattito, che si sostanzia precisamente in questa domanda: sussiste incompatibilità tra il mandato parlamentare per l'onorevole Tupini, eletto nelle Marche, e la carica di sindaco di Roma? Ecco la materia della decisione; e mi avvio rapidamente, dopo questa confutazione, alla fine.

È chiaro lo sforzo del difensore abilissimo, il quale sapeva di avere tra le mani una cattiva causa e ha tentato di allontanare il calice amaro di una decisione contraria con la richiesta di un rinvio, che a suo parere sarebbe stato opportuno pendendo il disegno di legge di riforma del Senato e il disegno di legge speciale per Roma, con i quali si disciplina una più vasta materia, che contiene anche la soluzione del caso in specie.

Ha risposto esaurientemente l'onorevole Spallino, osservando che la Giunta doveva decidere in base al diritto vigente e non sopra leggi future e replicando che la materia trattata in quei due disegni di legge non accennava neanche lontanamente all'ineleggibilità o all'incompatibilità parlamentare. Prima del merito, onestamente, l'onorevole Concetti ha premesso quello che, onorevole Carlo De Luca ed onorevole Merlin, avete fatto comprendere chiaramente anche voi e cioè non un motivo politico, che è alieno in tutti noi in questo momento, ma un sentimento di amicizia e di vicinanza sentimentale all'onorevole Tupini. E ciò vi fa onore, perchè io rispetto l'amicizia che è sacra.

Del resto, onorevole De Luca, sa che cosa rispose un tale avvocato di provincia al quale fu prospettato che la sua causa era contrastata da un validissimo avvocato, come è lei? « Io

— rispose quel tale — degli avvocati molto bravi ho paura soltanto quando ho delle cause cattive in mano; ma quando ho cause buone, non li temo ».

L'onorevole Concetti, dopo aver sostenuto che i casi precedenti erano differenti, perchè riguardanti una fattispecie diversa (sindaco eletto senatore), concluse che l'episodio del collega Uberti doveva invece essere di modello anche per l'onorevole Tupini. Ma per giungere a questa conclusione (ci ripetiamo, ma è il caso del latinetto *repetita iuvant*) si deve sostenere niente meno che non avendo la Commissione emesso alcun parere, il silenzio significava adesione alla tesi della compatibilità. Questa deduzione è invero un po' forte e un po' garibaldina!

Il difensore si rifece poi ad un'osservazione del collega Cornaggia Medici, relatore per la contestazione dell'elezione a senatore dell'onorevole Magri, il quale fece la distinzione fra ineleggibilità, che preclude l'assunzione alla funzione di una seconda carica, ed incompatibilità, che vieta la continuazione delle due cariche e che si sana solo con l'abbandono di una di esse. Questa seconda ipotesi non è possibile affermare, sosteneva l'onorevole Concetti, perchè i precedenti legislativi erano incerti e soprattutto perchè non v'è una norma di legge che sancisca espressamente l'incompatibilità. A rafforzare queste tesi il difensore si riferì al documento n. 1431-A del Senato col quale si disse che le norme per l'elezione della Camera dei deputati non erano applicabili per l'elezione del Senato e si invitava il Governo a presentare al più presto un disegno di legge per la disciplina uniforme e completa delle ineleggibilità e delle incompatibilità parlamentari. Con questo, concludeva il difensore, il Senato ha riconosciuto l'incertezza che vi è in materia.

A queste osservazioni ha risposto prima di me il relatore Spallino, il quale ha giustamente sostenuto che e l'Assemblea costituente e la Camera dei deputati hanno dimostrato di essere contrarie alla compatibilità tra le funzioni di sindaco di capoluogo di provincia e quelle parlamentari.

L'onorevole Corsanego, dando il parere richiesto su questa materia, disse chiaramente

che qui non si tratta di mancanza di requisiti per assumere la qualità di elettore o di eleggibile, ma si tratta di una inconciliabilità delle due funzioni che non possono nè debbono essere espletate contemporaneamente. Sono due assorbenti funzioni che non possono consentire ad alcuno di dedicarvisi contemporaneamente.

Basti ricordare che l'articolo 25 della legge elettorale per il Senato stabilisce come causa di incompatibilità con la funzione di senatore di diritto l'assunzione di un pubblico ufficio. E, come abbiamo già osservato, se è statuito che le funzioni di sindaco di capoluogo di provincia debbano cessare novanta giorni prima della data delle elezioni, se queste funzioni fossero poi riprese nella esplicazione del mandato parlamentare, sarebbe inutile aver proclamato ed aver statuito nella legge elettorale l'ineleggibilità. E come si giustificerebbe la diversa condizione del sindaco deputato, assoggettato alla disciplina delle dimissioni, e quella del deputato sindaco, che non ha termini da rispettare, nè norme da seguire? Senza contare a quali elusioni si aprirebbe l'adito; elusioni che significherebbero una scarsa coscienza e una scarsa sensibilità politica.

Il sindaco, poi, soggetto al controllo del prefetto e del Ministero dell'interno — ecco un altro punto fondamentale a chiusura del mio intervento — divenuto senatore, diventerebbe, da controllato, controllore e quindi in evidente stato di incompatibilità.

L'articolo 66 della Costituzione riafferma il principio della indipendenza delle due Camere a giudicare dell'incompatibilità o dell'ineleggibilità di ognuno dei suoi membri. Ma non sarà inutile ricordare che la legge 16 maggio 1956, n. 493, recante norme per la elezione della Camera dei deputati, parla delle incompatibilità e delle ineleggibilità nei riguardi dei sindaci. E, mentre nella legge del febbraio 1948 si stabiliva l'ineleggibilità dei sindaci dei capoluoghi di provincia, la nuova legge elettorale stabilisce l'ineleggibilità per tutti i sindaci dei Comuni d'Italia con popolazione superiore ai 20 mila abitanti. Il che significa che si hanno sempre concezioni più restrittive per coloro che rivestono la carica di sindaco.

Abbiamo, come ho detto in principio, inteso e voluto esaminare il problema sotto tutti gli aspetti. Ed allora, in fondo, onorevoli colleghi, c'è una questione di costume democratico, come diceva l'onorevole Corsanego, che deve essere difesa. Il cumulo di due cariche così importanti non può portare che ad uno scarso rendimento, ad una esagerata valutazione della persona, il che può dar luogo a gravissimi inconvenienti. Si studi ognuno di portare nella funzione altissima da lui prescelta, e che ci ha condotto in questo luogo a far da legislatori, tutto il bagaglio di cultura, di conoscenza e di esperienza in suo potere, senza diversivi, senza soste e senza deviazioni. Avrà meritato molto di più verso gli elettori e verso il Paese di colui che, credendosi indispensabile ed insostituibile, finisce per trovarsi, come il famoso asino di Buridano, incerto, indeciso e disorientato.

Io, onorevoli colleghi, vi ho detto che non parlavo per un sentimento politico che è alieno dal mio animo, dalla mia esperienza e da tutta la mia vita. Ho parlato per ver dire e questo avrei detto, anche in confronto della persona più cara, che non è del resto toccata, nè è in gioco. Sono gli interessi superiori che esigono dagli uomini rappresentativi l'apporto del loro intelletto e della loro esperienza, in modo completo, per servire nel miglior modo l'Italia e per una più efficiente realizzazione della Costituzione. È proprio il caso di dire: « *Electa una via non datur recursus ad alteram* ». È una questione nella quale la morale ha il sopravvento sul diritto, e ciò deve essere sufficiente a mettere in quiete la mia e la vostra coscienza. (*Vivi applausi dalla sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cingolani. Ne ha facoltà.

CINGOLANI. Onorevoli colleghi, sono un amico di Umberto Tupini e non un giurista. Sono un uomo qualunque, per avventura consigliere comunale di Roma, che vede la questione *de jure condendo* e non *de jure condito*. Vi è una legge speciale per Roma che può e deve farci riflettere, che può rivoluzionare i rapporti tra Roma, tra l'amministrazione della eterna Città e il regime nuovo che dovrà pure regge-

ne il Comune. Che sappiamo noi come la città capitale d'Italia sarà retta? Che sappiamo noi se la città stessa sarà retta per esempio da un Ministro o da un amministratore con rango di Ministro? Non vi chiedo che si corra senz'altro abbreviando i tempi e saltando a pie' pari gli articoli che tratteranno il modo di reggere o di sorreggere il gravoso compito.

Chiedo però che intanto sia legittimata la nomina a sindaco di Roma del senatore Umberto Tupini. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Palermo. Ne ha facoltà.

PALERMO. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, la questione portata al nostro esame, a prescindere dalla persona di cui dobbiamo occuparci, investe non solo una questione di diritto elettorale, una prassi parlamentare e una questione di osservanza costituzionale ma, a mio modo di vedere, investe soprattutto la serietà e la dignità della nostra Assemblea.

Troppo tempo si è perso per l'esame di questa contestazione. Si è attesa l'approvazione della legge sulla riforma del Senato pur sapendo che essa non contemplava i casi di incompatibilità e di ineleggibilità.

Si è cercato successivamente di aggrapparsi alla legge speciale per Roma, che trovasi dinanzi ad una Commissione speciale, pur sapendo che in quella legge si prevedono solo delle provvidenze speciali a favore della capitale di Italia e non si prevede affatto quali debbano essere gli attributi del Sindaco. Allo stato attuale, quindi, non vi è nulla che autorizzi una decisione diversa da quella presa dalla grande maggioranza della Giunta delle elezioni.

Consentitemi, onorevoli colleghi, che, pur facendo parte della Giunta delle elezioni, io invii un saluto a tutti i componenti di essa e in modo speciale al suo Presidente ed additi a voi i criteri ai quali essa si è sempre ispirata: mai si è fatto prevalere l'interesse di questo o di quel partito, di questa o di quella ideologia; la Giunta si è sempre ispirata a principi giuridici e costituzionali, per cui le sue decisioni sono state quasi sempre adotta-

te ad unanimità. Mi auguro che il Senato voglia seguirne l'esempio, tenendo presente che la pubblica opinione ci guarda, ci osserva e ci giudica.

Ho detto, onorevoli colleghi, che si è perso troppo tempo. Infatti la questione della incompatibilità del sindaco di Roma, senatore Tupini, venne all'esame del Senato il 23 luglio 1956, in seguito ad un esposto del consigliere comunale di Roma Nannuzzi. Soltanto il 21 marzo 1957, a grande maggioranza, la Giunta si pronunciava in favore dell'incompatibilità. L'udienza pubblica per la discussione venne fissata l'11 aprile e nella stessa data, dopo la discussione orale, dopo la difesa dell'onorevole Concetti, la Giunta deliberò di proporre la incompatibilità delle funzioni di senatore con quelle di sindaco di capoluogo di provincia, ai sensi dell'articolo 6 del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, e dell'articolo 5 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, e, di conseguenza, di proporre la decadenza del senatore avvocato Tupini, qualora — entro 30 giorni dalla deliberazione dell'Assemblea — egli non avesse dato al Presidente del Senato la prova della avvenuta definitiva cessazione della suddetta incompatibilità.

Non è vero, quindi, quanto affermava l'onorevole senatore Merlin. La Giunta delle elezioni non ha chiesto di estromettere dal Senato il senatore Tupini ma ha chiesto che sia fissato un termine di 30 giorni, durante il quale il senatore Tupini, in conformità della legge, dia prova dell'avvenuta cessazione di quella incompatibilità, riconosciuta a stragrande maggioranza dalla Giunta delle elezioni.

FRANZA. Il termine in base a quale legge è fissato?

Voce dalla destra. E poi non fu a stragrande maggioranza.

PALERMO. Tre voti contro sedici.

Voce dalla destra. Non è a verbale.

PALERMO. Il quesito, quindi, che si presenta oggi all'esame del Senato è il seguente: la causa di ineleggibilità prevista dall'artico-

lo 6, lettera c), del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, richiamato dall'articolo 5 della legge elettorale del Senato, vale anche come causa di incompatibilità tra la carica di senatore e quella di sindaco di capoluogo? Prima di risolvere questo quesito, vi dirò, onorevoli colleghi, con tutta lealtà e con tutta franchezza, che purtroppo nel Senato non vi sono precedenti. Nella prima legislatura, come ricordava l'onorevole Picchiotti, non si ebbe il tempo, da parte della Giunta delle elezioni, di esprimere alcun parere. Furono presentati due ricorsi, uno contro il senatore Allegato, presidente della deputazione provinciale di Foggia, ed uno contro il senatore Uberti, sindaco di Verona.

La Giunta, in data 16 dicembre 1952, aveva nominato una Commissione ristretta per esaminare questi due casi di incompatibilità. Purtroppo però, per l'anticipato scioglimento del Senato, detta Commissione non ebbe il tempo di proporre alcuna soluzione, anche perchè non ebbe neanche il tempo di riunirsi mai. Ma, mentre il Senato non ha alcun precedente, dobbiamo riconoscere che, per la Camera dei deputati, i precedenti esistono e sono numerosi.

Ed io vorrei qui ricordare agli onorevoli colleghi che quanto la Giunta delle elezioni propone al Senato della Repubblica è ciò che l'Italia, dalla sua unità ad oggi — fatta eccezione per il periodo fascista — ha sempre proclamato, vale a dire l'incompatibilità fra la carica di deputato e quella di sindaco ...

CROLLALANZA. Giolitti era presidente della deputazione provinciale ...

PALERMO. Aspetti, onorevole Crollalanza. La prego di capirmi: sto parlando di incompatibilità fra l'ufficio di sindaco e quello di deputato.

CROLLALANZA. Presidente di deputazione provinciale è più che sindaco. (*Interruzione del senatore Condorelli*).

PALERMO. Stavo dicendo che non venne ammessa la coesistenza delle due cariche e questa prassi è stata conservata e mantenuta

fino al 1926, quando, precisamente il 16 dicembre, con il decreto-legge n. 2124, vennero soppresse non soltanto le cause di ineleggibilità ma anche quelle di incompatibilità. Quindi, l'unico precedente che vi è nella storia parlamentare nel nostro Paese è quello che si riferisce al periodo fascista.

La Costituente, esaminando il disegno di legge per l'elezione dei deputati, votava l'articolo 6, che prevede l'ineleggibilità a deputato dei sindaci dei capoluoghi di provincia. A questo proposito è bene ricordare, per avere una visione chiara, che in quell'occasione l'onorevole Cosattini presentò un emendamento con il quale proponeva che l'ineleggibilità a senatore dei sindaci dei capoluoghi di provincia avesse effetto limitatamente a quei collegi elettorali nei quali fosse compreso il capoluogo. Ma questo emendamento venne respinto perchè il costituente ritenne che la carica di sindaco sia incompatibile con quella di deputato o di senatore non per l'influenza che il sindaco può esercitare sul corpo elettorale data la sua alta posizione nel capoluogo di provincia, ma unicamente al fine di evitare il cumulo di due grandi ed importanti cariche quali sono quella del parlamentare e quella del sindaco. Infatti tale tesi venne sostenuta dal compianto onorevole Micheli, il quale appunto parlò della necessità di evitare che un altro incarico ugualmente gravoso si potesse abbinare a quello del parlamentare.

Successivamente, nella seduta del 22 gennaio 1948, discutendosi l'articolo 25 della legge elettorale per il Senato — e qui richiamo l'attenzione particolare degli onorevoli colleghi — l'onorevole Bosco Lucarelli sostenne che le disposizioni del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati dovessero applicarsi anche per l'elezione del Senato e che per i senatori di diritto i casi di ineleggibilità previsti dall'articolo 6 della legge per l'elezione della Camera dei deputati venissero considerati casi di incompatibilità, per cui i predetti senatori avrebbero dovuto dimettersi dall'ufficio ricoperto. In quella stessa occasione l'onorevole Micheli, l'onorevole Maffi, l'onorevole Piccioni sostennero lo stesso principio, cioè quello dell'incompatibilità.

Venne approvato così l'articolo 25, il quale contiene la norma che i casi di ineleggibilità per pubblici uffici sono considerati, al loro verificarsi, casi di incompatibilità.

A questo proposito, onorevoli colleghi, desidero leggere quanto scrive l'onorevole Spallino: « Concludendo su questo punto, è giusto affermare che la volontà dei costituenti fu univoca e manifesta nel senso di ritenere ineleggibile a senatore il sindaco di una città capoluogo di provincia, ove egli non si fosse dimesso nei termini previsti dalla legge; e, di conseguenza, sia pure senza averne fatto espressa statuizione, incompatibile con la successiva elezione a sindaco la continuazione dell'ufficio di senatore ».

In base a tale delibera ed interpretazione, onorevoli colleghi, si sono creati dei precedenti per il Senato. Il senatore Negarville, che era sindaco di Torino; il senatore Buoncore, che era sindaco di Napoli; il senatore Voccoli, che era sindaco di Taranto, si dimisero dalla carica di sindaco per esplicitare il mandato di senatore. (*Interruzione del senatore Nacucchi*).

Voi potreste dirmi che la norma si riferisce ai senatori di diritto, però io vi dico che, per i motivi sopra riferiti, tale norma rappresenta l'applicazione del principio generale, accolto dal legislatore, ad un caso specifico. Pertanto, il principio permane e va applicato in tutta la sua estensione anche al caso in esame, così come sostiene l'onorevole Spallino « a' sensi dell'articolo 12 delle disposizioni preliminari al Codice civile, restando irrilevante l'avvenuta cessazione dei senatori di diritto, in aderenza alla terza disposizione transitoria della Costituzione ».

La prova che la volontà del legislatore fosse quella della incompatibilità tra il mandato parlamentare e la carica di sindaco di capoluogo di provincia è data anche dal precedente dell'elezione dell'onorevole Pertusio. Per l'onorevole Pertusio, l'onorevole Corsanego, allora Presidente della Giunta delle elezioni della Camera dei deputati, nel riferire all'Assemblea il parere espresso dalla Giunta, obiettivamente esponeva: a) che la maggioranza della Giunta aveva ritenuto esistente un'incompatibilità esplicita tra le due funzioni, perchè, se

si fosse andati di contrario avviso, ne sarebbe derivato che la lettera e lo spirito della legge avrebbero potuto essere facilmente elusi; b) che una frazione della Giunta aveva ritenuto esistere un'incompatibilità di natura funzionale (se non morale), anche se la lettera della legge positiva non appariva esplicita in tal senso, perchè il sindaco di una grande città è talmente assorbito dalle sue funzioni amministrative che verrebbe quasi materialmente privato della possibilità di partecipare ai lavori della Camera. Le dimissioni dell'onorevole Pertusio vennero accettate.

Successivamente, il 5 dicembre 1952, si presentarono i casi dell'onorevole La Pira, sindaco di Firenze; dell'onorevole Colombo, sindaco di Potenza; dell'onorevole Angelucci, Presidente del Consiglio provinciale di Perugia, e dell'onorevole Fanelli, Presidente del Consiglio provinciale di Frosinone. La Camera dichiarò la decadenza dei quattro deputati dal mandato parlamentare qualora non avessero dato, nel termine di tempo stabilito dall'Assemblea, la prova dell'avvenuta e definitiva cessazione dalle cariche amministrative inconciliabili con quella di deputato.

A tali decisioni si sono attenuti anche senatori che oggi non fanno più parte di questa Assemblea. Noi infatti abbiamo visto che alcuni senatori, sensibili al dettato della legge, non si sono più presentati alle elezioni. Così il senatore Ferrari, attuale sindaco di Parma, il senatore Uberti, sindaco di Verona, il senatore Allegato, Presidente del Consiglio provinciale di Foggia. (*Interruzione dal centro*).

Ma che la volontà del legislatore sia quella dell'incompatibilità fra le due funzioni è mostrato anche da un altro fatto, dall'ultima legge elettorale per la Camera dei deputati, quella del 16 maggio 1956, n. 493.

FRANZA. È in frigorifero.

PALERMO. Non è affatto in frigorifero. Com'è noto, questa legge riporta nell'articolo 2 i casi di ineleggibilità già previsti dall'articolo 6 del testo unico 5 febbraio 1948 e, pur non contenendo un articolo apposito per i casi di incompatibilità, nella norma transitoria essa stabilisce che le nuove disposizioni rela-

602ª SEDUTA

DISCUSSIONI

27 NOVEMBRE 1957

tive all'incompatibilità e all'ineleggibilità nei riguardi dei sindaci non si applicheranno a questa legislatura.

Quindi, mentre la legge del 1948 dichiarava l'ineleggibilità dei sindaci dei capoluoghi di provincia, la nuova legge del 1956 dichiara ineleggibilità ed anche incompatibilità tra il mandato di deputato e la carica di sindaco di una città o di un paese con popolazione superiore ai 20.000 abitanti.

Così stando le cose, voi potreste dirmi: ma il caso Tupini è un caso nuovo, è un caso a sè stante, poichè l'onorevole Tupini è senatore delle Marche e sindaco di Roma. Onorevoli colleghi, questo argomento avrebbe una seria importanza e io per primo ne prenderei atto se il legislatore avesse dichiarato l'ineleggibilità con conseguente incompatibilità per evitare, come dicevo poc'anzi, che un sindaco possa, con la sua carica, influenzare il corpo elettorale della Camera o del Senato. Ma di ciò il legislatore non si è preoccupato. Si è preoccupato invece di evitare il cumulo delle due cariche ed il caso di cui trattiamo conferma la fondatezza dell'impostazione.

Come potrebbe non essere un caso di incompatibilità quello di essere sindaco di Roma e senatore delle Marche? Essere sindaco di Roma significa essere il capo di una grande amministrazione, dell'amministrazione della capitale d'Italia. Come si può diligentemente e scrupolosamente assolvere ai due incarichi così pieni di responsabilità? (*Interruzioni dal centro*).

FIorentino. Lo fa.

PALERMO. Onorevoli colleghi, come vedete, sto cercando di mantenermi in un campo completamente lontano da questioni personali. (*Commenti e interruzioni dal centro*). Ho voluto soltanto dimostrarvi come questa molteplicità di attività non è possibile che sia esercitata scrupolosamente e diligentemente. (*Interruzioni dal centro. Repliche dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Onorevoli senatori, facciamo silenzio.

PALERMO. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, noi sosteniamo che il legislatore non

vuole il cumulo delle cariche e la prova la abbiamo anche per il precedente Lauro. È vero che il precedente Lauro riguardava un caso di ineleggibilità e non un caso di incompatibilità, ma il punto sul quale mi permetto di richiamare la vostra attenzione è il seguente: se il legislatore avesse dichiarato l'ineleggibilità per evitare quella innegabile influenza che il sindaco può esercitare sui suoi concittadini, il Senato avrebbe dovuto andare in diverso avviso, tenendo presente che Lauro a ciò aveva ovviato quando presentò la sua candidatura al Senato non in un collegio di Napoli, bensì in quello di Salerno. Pur tuttavia il Senato dichiarò ineleggibile Lauro, riconoscendo implicitamente giusto il principio che non in base all'eventuale influenza il legislatore aveva dettato quella norma, ma unicamente per il fatto che il cumulo di cariche così importanti, come quella di parlamentare e di sindaco di capoluogo di provincia, non poteva nè può essere ammesso.

È evidente che il caso di ineleggibilità dopo le elezioni si traduce in caso di incompatibilità. (*Interruzioni dal centro e dalla destra*).

DE BOSIO. La legge non lo dice.

PALERMO. A prescindere dal fatto che gli onorevoli colleghi mi domandano dove sta scritto, io dico che le leggi bisogna interpretarle...

TARTUFOLI. Se ci sono.

PALERMO. Tu di queste cose non capisci niente. Perciò fammi il piacere di tacere. (*Commenti, interruzioni, richiami del Presidente*).

TARTUFOLI. Domando di parlare per fatto personale. Io sono membro della Giunta e sono intervenuto più volte in argomento.

PALERMO. Onorevole Presidente, mi avvio rapidamente alla fine. Il legislatore, così come l'onorevole Corsanego ha scritto nella relazione presentata in seguito ad un quesito del Presidente della Camera onorevole Gronchi, dichiarò l'inconciliabilità delle due funzioni, che non possono nè debbono essere esple-

tate contemporaneamente. Se così non fosse, si arriverebbe all'assurdo di una diversità di condizione tra il sindaco senatore e il senatore sindaco. E ad un altro assurdo si arriverebbe, stia o non stia scritto nella legge: si potrebbe cioè verificare, se si accettasse la vostra tesi, onorevoli colleghi, che un sindaco si può dimettere 90 giorni prima della data delle elezioni...

FIorentINO. Questa è una sciocchezza! (*Vivi rumori, commenti, richiami del Presidente*).

PALERMO. Lei, senatore Fiorentino, di sciocchezze ne dice e ne fa.

Si verrebbe dunque a creare l'assurdo che, se si vuole eludere la legge, un sindaco si dimette 90 giorni prima delle elezioni e poi, dopo eletto al Parlamento, si fa rieleggere sindaco.

Io penso di non dover aggiungere altro. Debbo soltanto dire all'onorevole Merlin ed all'onorevole Cingolani, se mi consentono, che qui non facciamo un caso personale, non stiamo ad esaminare le benemeritenze dell'onorevole Tupini, non dobbiamo giudicare se egli abbia fatto bene o male, nè possiamo tener presente il fatto che l'onorevole Tupini si è reso benemerito concedendo la cittadinanza onoraria di Roma ad un eminente ed illustre collega, il senatore De Nicola; qui vogliamo esaminare, dal punto di vista giuridico, la legge elettorale e la Costituzione, per vedere se è compatibile o meno la carica di sindaco con quella di parlamentare. Io penso che, per gli argomenti che ho avuto l'onore di esporre, il Senato debba dichiarare l'incompatibilità fra le due cariche. (*Applausi dalla sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Franza. Ne ha facoltà.

FRANZA. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, l'opinione che mi sono fatta del caso Tupini, studiando attentamente la pregevole relazione del senatore Spallino, non è influenzata dalle considerazioni presentate dall'onorevole Merlin a conclusione del suo discorso. Io non ho alcuna preoccupazione per quel che

potrà accadere nella capitale d'Italia a seguito delle eventuali dimissioni dell'onorevole Tupini. Io non so se la configurazione di questa Assemblea nel momento in cui prende in esame casi di ineleggibilità o di incompatibilità sia quella di organo politico o di organo giurisdizionale; ma è che io sento di dover esaminare questi casi con l'animo di un giudice, così come i componenti della Giunta delle elezioni hanno ritenuto di esaminare da giudici il caso dell'onorevole Tupini.

E devo immediatamente dire che io non condivido, sul piano strettamente giuridico, le opinioni espresse nella relazione dell'onorevole Spallino, adottata a maggioranza dalla Giunta delle elezioni. Non mi hanno convinto gli argomenti presentati nella relazione; non mi ha convinto neppure quanto hanno detto, con tanta abilità, l'onorevole Palermo e l'onorevole Picchiotti.

Onorevoli colleghi, noi vediamo che dal contrasto che si è sviluppato nella Giunta delle elezioni, e dal contrasto stesso che si va sviluppando in questa occasione in Aula, da questo conflitto di opinioni, risulta già lampante che il caso non è nè chiaro nè univoco. Eppure, onorevoli colleghi, noi siamo legislatori: siamo coloro i quali dettano le norme per regolare tutti i casi della vita pratica sul piano nazionale. Ebbene, noi legislatori dobbiamo giudicare di questo caso senza aver prima fornito a noi stessi una norma precisa e chiara per risolverlo. E avremmo potuto farlo, in 15 giorni; perchè, dopo l'iniziativa della Camera dei deputati diretta a rinviare l'applicazione della norma sulle incompatibilità, niente di meno alla prossima legislatura della Camera dei deputati, noi avremmo potuto compiere un'opera legislativa retroattiva. Trattandosi di funzioni pubbliche, quali quelle del mandato parlamentare, avremmo potuto dire: la disposizione relativa all'incompatibilità è applicabile dall'inizio della seconda legislatura. Ma non abbiamo ritenuto opportuno assolvere siffatto dovere di legislatori ed ora siamo in difficoltà.

Tutto ciò che è stato fatto innanzi alla Camera dei deputati, tutto ciò che è stato deciso dalla Camera dei deputati non può formare oggetto di applicazione analogica per quanto

riflette questa Assemblea. Il divieto è posto nell'articolo 66 della Costituzione, che io non devo richiamare all'attenzione dei colleghi. L'articolo 66 della Costituzione fissa due principi i quali vanno davvero interpretati ai fini della indipendenza e della autonomia delle due Camere. Questa indipendenza e questa autonomia vogliono significare soprattutto che ogni componente di un'Assemblea deve essere giudicato dalla stessa Assemblea, sia in base alle leggi che portano alla costituzione e al funzionamento di quell'Assemblea, sia nella sfera di competenza dell'Assemblea. Ecco perchè, onorevoli colleghi, il criterio che è stato esposto nella relazione è da respingere: il criterio, cioè, di trasferire il caso di ineleggibilità sul piano della incompatibilità. I precedenti sono quelli che sono. La ineleggibilità sorge nel momento stesso della presentazione della candidatura da parte di coloro i quali non si siano dimessi dalla carica di sindaco. Si vuole evitare, con questa disposizione, il cumulo nel momento della elezione, perchè il senatore o il deputato non possa valersi della funzione di sindaco per spiegare una qualche influenza sulla riuscita della propria candidatura.

Ecco la ragione per cui questa disposizione è stata mantenuta ferma dall'Assemblea costituente. Tutto ciò che hanno espresso i costituenti e le diverse opinioni manifestate in quell'occasione hanno portato alla formazione della legge. È superfluo per noi andare a rincorrere il parere di quel tale costituente e di quell'altro e poi cercare di formare attraverso i pareri una nostra convinzione.

Noi siamo in presenza della norma scritta, che abbiamo il dovere di interpretare, e per interpretarla non possiamo se non ricorrere ai principi generali dai quali dobbiamo trarre ispirazione. L'ineleggibilità sorge nel momento della candidatura ma l'incompatibilità sorge in un momento successivo. Nella legislazione precedente il caso di incompatibilità era regolato dalle leggi comunali e provinciali: sorgeva e veniva deciso in quella sede e presso un organo diverso dalle Assemblee legislative perchè, se i Consigli comunali avessero nominato sindaco un deputato — in quell'epoca non vi era incompatibilità per i senatori — era il Prefetto che avrebbe dovuto non con-

validare per illegittimità la deliberazione. Poi le leggi politiche hanno richiamato le norme contenute nella legge comunale e provinciale — ma in linea surrogativa — e potevano intervenire le Assemblee politiche nel caso in cui un Prefetto, come avvenne nel periodo del giolittismo, non avesse dichiarato nulla per illegittimità una deliberazione di nomina. Ma diversi erano per intrinseca natura gli istituti della ineleggibilità e della incompatibilità, diversi gli organi tenuti a dichiarare nulla una elezione per ineleggibilità o per incompatibilità.

La differenza sostanziale è che, mentre per la ineleggibilità abbiamo una dichiarazione iniziale di decadenza nei confronti del parlamentare il quale sa che la proclamazione della sua elezione non può portare alla convalida della elezione stessa, nell'altro caso si viene a creare una situazione ambigua per colui che è stato eletto parlamentare e lo si pone in difficoltà morale la quale non può non essere presente alla nostra coscienza, perchè, onorevoli colleghi, noi andiamo a spiegare una *vis compulsiva* nei confronti del senatore eletto sindaco e lo mettiamo al cospetto del dilemma: scegliere tra le due funzioni. Dovrà scegliere secondo coscienza; e, siccome l'elezione a sindaco è successiva, potrà darsi che si dimetta da parlamentare. Noi lo metteremmo in una situazione di difficoltà al cospetto della Costituzione, poichè il parlamentare è al servizio della Nazione e solo la libera volontà del parlamentare stesso o la morte possono far cessare il mandato, ma non la sopraffazione implicita di una Assemblea.

Cosa facciamo oggi? La norma non esiste, creiamo la norma e creiamo la procedura.

GRAMEGNA. La norma c'è. (*Commenti e interruzioni*).

FRANZA. Tutto il problema è in ciò: la norma; la quale, secondo il senatore Gramegna e secondo la Giunta delle elezioni, esiste. Gli argomenti che ho sentito sono due: primo argomento, la legge per il Senato; solo questo va tenuto presente. Non intendo occuparmi della legge per la Camera dei deputati sempre per il concetto dell'autonomia e dell'indipen-

denza della nostra Assemblea, per cui i precedenti non hanno importanza per me e non intendo dire se gli altri hanno fatto bene o male; accettiamo le decisioni della Camera con rispetto senza pertanto ritenerci vincolati da quelle decisioni, che possiamo estendere sul terreno del nostro giudizio, nè prendere in considerazione ai fini della formazione della nostra decisione. (*Interruzione del senatore Ferretti. Commenti*).

Noi dobbiamo decidere in piena libertà. Non farò riferimento all'articolo 6 della legge per la Camera dei deputati; farò riferimento all'articolo 5 (ecco il primo argomento) della nostra legge elettorale, che si richiama all'articolo 6. La norma prevede l'ineleggibilità. Questa norma noi l'abbiamo applicata, onorevoli senatori — non so se bene o male, in ogni modo siamo tenuti a rispettare le decisioni prese dalla maggioranza di questa Assemblea — nel caso dei senatori Lauro e Magri.

Come si giustifica il trasferimento di questa norma, quella cioè della ineleggibilità (questa è la dizione usata nella relazione) sul piano delle incompatibilità? Il principio, si dice, esiste; esistendo il principio, per la sua applicazione, noi trasferiamo la norma relativa alla impossibilità di coesistenza delle due funzioni di senatore e di sindaco sul piano delle incompatibilità. La soluzione è abile e non voglio dire che sia artificiosa, ma sostanzialmente con essa si vuole scendere sul campo della interpretazione analogica. (*Approvazioni dal centro*).

Quando vogliamo applicare una norma in via analogica, dobbiamo tenere presente soprattutto un principio, ed il principio è che esiste una norma di diritto sostanziale, ma che tale norma dovrebbe regolare i casi di incompatibilità e non di ineleggibilità. Una norma di diritto sostanziale, prevista anche in altra legge che regola casi simili, come opportunamente dice il senatore Spallino nella sua relazione, può essere estesa e può essere portata sul terreno delle incompatibilità, ma non può una norma che prevede un istituto il quale ha diversa origine ed ha diversa funzione, e porta a conseguenze che investono la

competenza di organi diversi, non può essere portata, tale norma, su un terreno diverso, che implichi un'altra finalità, altre considerazioni.

Ecco perchè io non posso mettere in risalto, come ha fatto la Commissione, le osservazioni dell'onorevole Corsanego. Anzi, avremmo fatto bene a non citare questa opinione, non perchè contrasti seriamente la nostra tesi ed il nostro modo di vedere, ma perchè essa ci pone su un piano di valutazione critica di quella che è stata la relazione di un collega facente parte dell'altra Assemblea. Ora una tale critica è spiacevole a farsi, ma essa è già contenuta in una interruzione del senatore Fiorentino.

La conclusione della relazione Spallino su questo primo argomento è la seguente: se queste convincenti e chiare argomentazioni non fossero sufficienti a persuaderci dell'esattezza giuridica della decisione adottata, basterebbe pensare ad una valutazione dell'assurda condizione del sindaco deputato, diversa da quella del deputato sindaco.

Onorevoli colleghi, per evitare l'ineleggibilità, il sindaco deve dimettersi tre mesi prima delle elezioni; eletto senatore o deputato, secondo il pensiero di Corsanego, potrebbe farsi rinominare sindaco; ma è il Consiglio comunale che deve nominare il sindaco, stabilire se esiste una disposizione di legge che prevede il caso dell'incompatibilità. (*Interruzione del senatore Picchiotti*).

Secondo argomento: è stato messo opportunamente in rilievo l'articolo 25 della legge elettorale della nostra Assemblea, che prevede la incompatibilità dei senatori di diritto per la assunzione di pubblici uffici. L'onorevole Spallino sa bene che questa norma, proprio perchè voluta da una disposizione transitoria della Costituzione, in questo tempo non ha efficacia giuridica perchè è una norma decaduta, è una norma limitata nel tempo e nello spazio, è una norma che aveva efficacia per la prima legislatura. Allora, onorevole Spallino, al cospetto di questa inesistenza di norma giuridica...

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Le fac-

cio presente che non le rispondo perchè non posso rispondere; diversamente avremmo ragione di discutere a fondo.

FRANZA. Ma innegabilmente è così. Onorevole Spallino, questa norma era voluta dalla disposizione transitoria e in questa norma si affermava che i senatori di diritto non potevano ricoprire cariche pubbliche. Orbene, questa norma è caduta nel momento in cui i senatori di diritto non fanno più parte di questa Assemblea. Ecco perchè affermo che questa non è una norma sostanziale di diritto vigente e che pertanto non è possibile applicarla per una interpretazione analogica. Dirò di più, onorevoli colleghi: si tratta di una norma eccezionale e transitoria, per cui, stando così le cose, non è consentito per principio generale trarre argomentazione di analogia da una norma transitoria ed eccezionale. Quindi anche per quest'altra ragione dobbiamo dire che questo secondo argomento non è valido perchè lontano dal piano dell'interpretazione analogica.

Ma da questo argomento si vuol trarre motivo per una definitiva chiarificazione, ricordando che si è ritenuto opportuno evitare che senatori, sia pure di diritto, ricoprano la carica di sindaco, di Presidente di amministrazione provinciale, ecc.

Ma l'impossibilità per i senatori di diritto di presentare la propria candidatura era sancita nella legge; quindi si voleva evitare che questi senatori assumessero funzioni attraverso pubbliche elezioni, tenuto conto dell'età e di altre situazioni particolari. Si voleva, sostanzialmente, impedire che essi fossero candidati e la sola presentazione della candidatura li faceva decadere dal diritto di essere nominati senatori. Da ciò derivava la ragione pratica e contingente dell'incompatibilità tra la carica di senatore e la carica di sindaco.

Oltre questi due argomenti altri non ne ho visti nella parte sostanziale della relazione. Vi sono però degli argomenti di ordine generale i quali vanno appena appena accennati.

Innanzitutto si dice: occorre impedire che due assorbenti funzioni si intralcino a vicenda per fisica impossibilità di dedicarsi contemporaneamente ad entrambe. Io non intendo

fare un elogio all'onorevole Tupini perchè non è nel mio carattere elogiare facilmente le persone; ma, signori, tutti possiamo fare una constatazione: l'onorevole Tupini fa il senatore meglio di molti senatori che non ricoprono la carica di sindaco... (*Approvazioni dal centro e dalla destra*).

CINGOLANI. Bravo, è verissimo!

FRANZA. ... e fa il sindaco meglio di molti sindaci che non sono senatori. È quindi questione di organizzazione di uffici, di scelta di collaboratori, di capacità tecniche e amministrative, di volontà, di sacrificio, è questione di dinamismo. Si è detto che l'onorevole Pertusio si è dimesso: ebbene, egli è di Genova ed ha ritenuto che anche la distanza da Roma gli impediva forse di esplicitare contestualmente le due funzioni; quindi non credo che questo sia un argomento che possa essere ritenuto valido ai fini di dare una giustificazione alla tesi della Giunta delle elezioni.

Poi ancora si presenta un secondo rilievo, che è questo: il sindaco è anche ufficiale di Governo e come tale soggetto al controllo del Prefetto e del Ministro dell'interno. Onorevoli colleghi, perchè forse il Governo non è soggetto al controllo del Parlamento? Perchè i Ministri non siedono qui, essi che sono controllati e non vengono a votare anche quando c'è una mozione di sfiducia contro il Governo? Così si articola la vita della Nazione.

E forse il fatto che alcuni senatori siano stati sindaci ha impedito ai Prefetti, onorevole Nacucchi, di iniziare giudizi di responsabilità amministrativa? Non ci sono limiti alla giusta intraprendenza dei Prefetti. Quindi non è un ostacolo questo all'esercizio della funzione. (*Interruzione del senatore Minio. Commenti*).

Per concludere mi preme far cenno ad un ultimo argomento posto nella relazione dell'onorevole Spallino: la legge del 1956 approvata dalla Camera dei deputati. Io ho già premesso che noi non dovremmo tener conto di queste leggi e ciò dico anche in relazione all'ordine del giorno approvato dal Senato, il quale affermò che queste disposizioni non ci riguardano e invitò anzi il Governo a regolare

la materia delle incompatibilità e delle ineleggibilità.

Ma, signori, ammettiamo che questa disposizione sia stata approvata senza riserve anche dal Senato. Noi attingiamo proprio da questa norma un *argumentum a contrario* perchè, non esistendo una disposizione che regolava le incompatibilità per quanto rifletteva la Camera dei deputati, si è ritenuto in un certo momento di dar vita ad un regolamento della questione, ma nel momento stesso in cui si è data vita alla disposizione relativa all'incompatibilità — lasciamo quella dell'ineleggibilità dei sindaci dei Comuni con più di ventimila abitanti — si è detto che la disposizione la si metteva in frigorifero, non la si applicava durante la seconda legislatura.

Ebbene la disposizione mancava, si sentiva la necessità di una norma che regolasse la materia. La norma regolatrice della materia è stata creata, ma non è stata applicata per la seconda legislatura. Quindi abbiamo l'*argumentum a contrario* per quanto ci riguarda. Ma il Senato non ha fatto neppure questo, non ha adottato una norma simile a quella della Camera dei deputati. Non si potrà neppure dire, ad un certo momento della vita di questa seconda legislatura, che il Senato ha contemplato la materia dell'incompatibilità. Noi non l'abbiamo fatto, nella nostra indipendenza ed autonomia, e penso che non potremmo, senza forzare violentemente la parola della legge, dare un'estensione analogica alla norma dell'articolo 5 della legge per l'elezione del Senato e trasferire il principio dell'ineleggibilità sul piano dell'incompatibilità.

Nulla vieta a questa Assemblea di elaborare una legge in breve spazio di tempo, con effetto retroattivo, per contemplare il caso Tupini, ma nelle presenti condizioni credo che faremmo opera di interpretazione negativa, creando ragioni di estensione di una norma che contempla casi diversi da quello in esame. (Applausi dalla destra e dal centro).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Terragni Giuseppe. Ne ha facoltà.

TERRAGNI GIUSEPPE. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, parlo come senatore, ma non posso prescindere dal fatto che sono

stato sindaco di capoluogo e che, per venire qui, ho dovuto dare le dimissioni.

Il caso in oggetto, si dice, è nuovo, e quasi quasi ci si domanda: siccome è nuovo, che cosa si fa? Ma penso che se non ci fosse niente di nuovo da legiferare potremmo chiudere il Senato. Quindi sono questi i casi in cui non soltanto il Senato è chiamato a discutere ed a decidere, ma sono questi i casi in cui il Senato severamente deve pensare per severamente decidere.

Oggetto della discussione è il caso specifico di un senatore diventato sindaco. Siamo di fronte a un caso disagiata per tutti, direi anche per i cosiddetti avversari politici, perchè la persona in oggetto è così serena, così gentile e così intelligente, che nessuno vorrebbe neppure *per accidens* avere un colloquio, sia pure sul piano giuridico, che possa parere scortese. Quindi vorrei chiamarlo il caso x. Noi siamo chiamati a dare il nostro giudizio sopra un senatore che è diventato sindaco di un capoluogo: il senatore x.

Si è accennato alle due definizioni legali di ineleggibilità ed incompatibilità. Naturalmente un uomo che viene dall'industria, di fronte alla dissertazione di eminenti avvocati (non lo dico per scherzo perchè cerco di rubarvi un po' della vostra esperienza e della vostra scienza), rimane un po' perplesso nel fare una disquisizione su termini di questo genere. Prendete dunque il mio giudizio come quello di un uomo della strada: penso che il termine ineleggibilità indichi una sanzione per qualche cosa di morale che c'è prima o che c'è dopo o, a mio parere, per qualcosa che c'è prima e che c'è anche dopo, cosicché ad un cittadino che per una data carica diventerebbe incompatibile, ad un dato momento si dice: guarda che sei ineleggibile perchè diventaresti incompatibile, oppure sei incompatibile in quelle due posizioni che tu occupi. Io ho sentito, da quello che i colleghi hanno detto, che l'ineleggibilità colpisce il cittadino sindaco inquantochè col suo prestigio locale potrebbe influire sull'elettorato; l'incompatibilità è qualcosa che sopravviene quando il cittadino, per un complesso di circostanze è venuto ad assumere le due posizioni di sindaco di capoluogo e di senatore.

Permettete che in questo momento io dica quello che sento. Non sono avvocato, ma ho fatto il sindaco di un capoluogo per otto anni. Ora, se io ho sentito che un grande cittadino come Giuseppe Garibaldi venne eletto deputato con 150 voti, e quindi in quel tempo delle carrozze a cavallo potevano essere opportune disposizioni che togliessero, con così ristretto corpo elettorale, ad un sindaco la possibilità facile di diventare candidato e quindi parlamentare, a me pare che questa situazione sia talmente cambiata da domandarci come mai i legislatori non si siano accorti che il corpo elettorale è cambiato. Ma la situazione è quella che è; sta però il fatto che, mentre questa influenza di carattere elettorale è di molto diminuita in rapporto allo spirito e alle prudenze volute dalla legge, è enormemente cambiato in senso inverso l'enorme affluire di compiti sempre più vasti e gravi che investono la persona di un sindaco.

Onorevoli colleghi, io non ho l'onore di sedere in questi banchi da lungo tempo come voi. Però vi dico con tutta franchezza che a fare il senatore rimane soltanto il tempo di mangiare e di dormire: a fare il sindaco di un capoluogo qualche volta non c'è nemmeno il tempo di mangiare e di dormire. (*Approvazioni*).

Noi siamo chiamati a decidere sul caso, il primo che viene deliberato da questa Assemblea. Per nessuna ragione, anche se ci trovassimo di fronte ad un amico, ad un uomo di tempra eccezionale, questi motivi ci devono oscurare il problema di fondo, che è quello di non creare un precedente che altri colleghi domani possano onestamente reclamare a loro favore e che noi altrettanto onestamente non potremmo loro contestare.

Io parlerei così anche se il caso in esame non fosse quello del sindaco di Roma. Nessun sindaco di capoluogo, e direi neppure di Comuni importanti non capoluoghi come, per esempio, quello di Monza, per citarne uno che è più grosso di Como, può pensare di assolvere completamente i suoi compiti e di assistere contemporaneamente alle sedute del Senato; e non soltanto assistere, ma dare il suo apporto di intelligenza e di esperienza in quell'alta responsabilità cui è chiamato, non sol-

tanto partecipando alle riunioni in Aula, ma anche a quelle delle Commissioni, diventando parte operante nell'elaborazione delle leggi.

I miei non sono sentimenti, ma la manifestazione di un'esperienza vissuta. Io non mi sento di disapprovare o di non approvare la relazione del senatore Spallino. Io non ho la competenza per fare la storia di quelle che furono le opinioni di valenti giuristi per arrivare alle conseguenze del senatore Spallino, ma vi dico, con assoluta coscienza, che l'esperienza di 8 anni di sindaco mi nega di poter sostenere che un sindaco di una grande città, ed anche di un capoluogo di provincia di modesta importanza, possa avere anche un solo giorno alla settimana a disposizione per venire al Senato.

Qualcuno può ora domandarmi: lei ha parlato del senatore x. E per quel che si riferisce a Tupini? In quanto a Tupini dirò, con le parole del collega, che io posso manifestargli una mia opinione, ma non qui: di fronte ad una tazza di caffè, tra me e lui soltanto. Gli direi: i colleghi non sapevano che tu sei uno dei pochi senatori che io conosco da lungo tempo; ma io ti dico, Tupini, che anche ai Santi Iddio concede il dono dell'ubiquità soltanto qualche volta in vita, e mai in modo permanente. E se ho parlato come ho parlato, Tupini, è perchè ti sono amico e ti voglio bene. (*Applausi dalla sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Fiorentino. Ne ha facoltà.

FIorentINO. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, io ho ritenuto mio dovere di intervenire in questa discussione perchè, quale componente della Giunta delle elezioni e delegato per le regioni del Lazio e delle Marche, ho dovuto occuparmi in maniera un poco particolare ed approfondita di questo problema. Ho ritenuto tanto più di intervenire in quanto in questa discussione si è spesso citato il caso di Lauro, che notoriamente è un mio amico; caso che si è ritenuto dovesse essere normativo anche per il caso in esame: quello del senatore Tupini.

Ma io, che desidero giudicare la questione, come ho già giudicato, come ho mostrato di

giudicare nella Giunta delle elezioni, in maniera assolutamente obiettiva, ritengo di dover far conoscere all'Assemblea sovrana, all'Assemblea del Senato alla quale la questione è stata rinviata, gli argomenti che avevo esaminati per la discussione della Giunta delle elezioni.

Dai suoi gesti, onorevole Presidente, io ritengo di rilevare che lei intende rammentarmi che è norma di non far conoscere i lavori della Giunta delle elezioni. Però, signor Presidente, se io facessi conoscere i lavori degli altri certamente contravverrei a quella che è una prassi; ma intendo far conoscere quelli che sono gli argomenti che io stesso ho portato nella Giunta delle elezioni, e credo di avere il diritto, nonchè il dovere, di rendere partecipi i miei colleghi senatori di quegli argomenti che ho raggruppati, studiati ed esaminati in quell'occasione. Nessuno me lo può vietare, e nessun segreto io violo, tanto più, ripeto, che non sono i lavori della Giunta o degli altri, ma è puramente e semplicemente la mia opinione, che io riporto e ritengo di riportare legittimamente.

PRESIDENTE. Ma non si può leggere un discorso già pronunciato in una seduta non pubblica della Giunta delle elezioni.

FIORENTINO. Io non leggo nessun dato ufficiale. Leggo semplicemente i miei appunti; e lo faccio per brevità, perchè potrei evidentemente riassumere questi dati senza leggere, ma, siccome li ho messi in una forma più organica, ritengo che arriverò più rapidamente ad esprimere il mio pensiero e la mia opinione ricorrendo a questi fogli anzichè affidandomi semplicemente alla mia memoria.

PRESIDENTE. Lei viene meno a quella norma che le avevo ricordato.

FIORENTINO. Le assicuro che mi atterro coscenziosamente a quello che ritengo sia il mio dovere, senza sorpassare alcun limite.

Procederò, dicevo, ad un rapido esame dei vari elementi. Dai precedenti legislativi risulta che nella legge del 5 luglio 1882, n. 842, si stabilisce per la prima volta, nell'articolo 2,

che i sindaci eletti deputati non possono conservare le due cariche. E tale disposizione ricompare nella legge del 30 dicembre 1888, n. 865; tale norma è riprodotta, anche con qualche variante, dai vari testi unici della legge comunale e provinciale seguitisi fino al 4 febbraio 1915, n. 148, articolo 288, e ripetuta a partire dal 1895 anche nei vari testi di legge relativi alle elezioni politiche, seguitisi fino al 2 settembre 1919, n. 1495, articolo 98.

Senonchè tale norma viene soppressa dalla legge posteriore del 18 novembre 1923, numero 2444 (legge Acerbo), che venne poi trasferita nel testo unico 13 dicembre 1923, n. 2694. Ma l'incompatibilità restava in vigore per effetto dell'articolo 288 della già citata legge 4 febbraio 1915, non modificata dal regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839; e ricompare nell'articolo 1 della legge elettorale politica 15 febbraio 1925, n. 122, travasata nell'articolo 95 del testo unico della legge elettorale politica del 17 gennaio 1926, n. 118, e nell'articolo 6 della legge 4 febbraio 1926, n. 237, che estendeva al podestà, istituito con l'articolo 1 della stessa legge, le norme stabilite per il sindaco.

Ma tutto ciò venne annullato nello stesso anno dal regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2124, con il quale in un articolo unico erano cancellate le cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste nell'articolo 288 della legge comunale e provinciale, testo unico del 4 febbraio 1915, n. 248, nell'articolo 95 della legge elettorale politica 17 gennaio 1926, numero 118, e nell'articolo 6 della legge 4 febbraio 1926, n. 237.

Anche dai precedenti parlamentari si traggono degli elementi del tutto discordanti e comunque non convincenti circa la questione dell'incompatibilità. Durante la discussione nell'Assemblea costituente della legge elettorale per la Camera risultò chiaro che fu proprio e solo la preoccupazione di evitare influenze indebite sugli elettori a suggerire tra le cause di ineleggibilità a deputato la carica di sindaco di città capoluogo di provincia. E che questa fosse la *ratio legis* della legge è dimostrato dalla seguente dichiarazione fatta dal Presidente Terracini il 15 dicembre 1947:

« Questo è il pensiero espresso da tutti », cioè che la ragione della ineleggibilità era la preoccupazione dell'influenza indebita che si supponeva che il sindaco di città capoluogo di provincia potesse esercitare sui suoi elettori.

È pur vero che nello spirito della predetta legge vi è una contraddizione, in quanto l'ineleggibilità dei titolari delle varie cariche elencate in quell'articolo 2 non veniva limitata alla sfera territoriale su cui si estende la loro giurisdizione. Ma se esaminiamo una ad una queste cariche, dobbiamo riconoscere che per esse esistono in realtà cause di ineleggibilità assai diverse da quelle che possono preoccupare nel caso del sindaco, mentre nella troppa sintetica disposizione di legge non si fa alcuna discriminazione. A mio avviso, i casi del Capo della polizia, dei Capi di gabinetto dei Ministri degli Alti commissari, dei Prefetti, eccetera, non possono essere identificati con quelli del sindaco o del presidente della deputazione provinciale, per i quali la *ratio legis* deve essere ritenuta proprio e solo la preoccupazione delle influenze indebite sugli elettori e non il fatto di evitare il cumulo delle cariche, o una presunta incompatibilità di esse, che in pratica non esiste. E tanto ciò è vero che nel caso in esame nessuno ha potuto rimproverare al senatore Tupini, che in questi mesi sta facendo il senatore e il sindaco, di non assolvere ad entrambi i doveri di queste cariche.

Nè luce certa si può ritrarre dalla mancata approvazione, nella seduta del 20 gennaio 1948 dell'Assemblea costituente, a proposito della legge elettorale per il Senato, dell'emendamento proposto dall'onorevole Cosattini, tendente a stabilire che l'ineleggibilità a senatore dei sindaci di città capoluoghi di provincia ha effetto limitatamente ai collegi elettorali in cui siano compresi detti capoluoghi, e ciò sia perchè la discussione fu confusa e disorde, sia perchè trattavasi di un voto negativo.

Nella seduta del 22 gennaio 1948 da qualche deputato fu espressa l'opinione che l'ineleggibilità implicasse l'incompatibilità e l'opportunità del cumulo delle cariche (interventi degli onorevoli Micheli e Piccioni), ma sta di fatto, invece, che l'emendamento Patricolo, che intendeva chiarire che « la carica di sindaco

è incompatibile con quella di senatore », fu respinto dalla Costituente.

È da rilevarsi che in questa seconda legislatura è stata approvata la nuova legge per l'elezione della Camera dei deputati, legge 16 maggio 1956, n. 493, e se è vero che l'articolo 2 dà una più severa disciplina circa le cause di ineleggibilità, non si è però ritenuto di fare e non si è fatta alcuna menzione di cause di incompatibilità che pure avevano sollevato tante discussioni, il che non può essere ritenuto privo di significato. D'altronde anche sulle cause di ineleggibilità al Senato, i pareri sono tutt'altro che concordi e noi tutti ricordiamo quanto hanno detto dinnanzi alla Giunta delle elezioni l'avvocato Giovanni Selvaggi e l'onorevole senatore Alfredo De Marsico a proposito della contestazione delle elezioni del nostro sindaco di Napoli Lauro, eletto senatore in un collegio diverso da quello in cui esercitava il mandato civico, ugualmente, del resto, al senatore Tupini, che è stato eletto senatore nel collegio di Fermo, e sindaco a Roma. In ogni caso, se in tema di ineleggibilità il Senato, ad onta delle argomentazioni dei difensori di Lauro, si è pronunciato a suo sfavore, non per questo però può ritenersi stabilita la incompatibilità fra la carica di senatore, già posseduta, e la sopravvenuta elezione a sindaco, e quando certamente non può esservi preoccupazione di influenza indebita sugli elettori.

Nel ricorso del segretario della Federazione di Roma del Partito comunista, Otello Nannuzzi, si citano le dimissioni del deputato Pertusio, sindaco di Genova, del 1951, la dichiarazione di decadenza da deputato di La Pira, sindaco di Firenze, del 1952; le dimissioni del deputato Colombo da sindaco di Potenza, del 1952; e si risale poi, a Guicciardini, di Firenze, del 1889; a Casana, di Torino, del 1898; a Colonna, di Roma, del 1900. Per questi tre ultimi casi, vecchi di oltre un cinquantennio, vi è da osservare che, in quell'epoca — come abbiamo visto — vi era una legislazione diversa, successivamente abrogata il 16 dicembre del 1926.

Diverso e più complesso è il caso di Pertusio. Questi, spontaneamente, inviò una lettera al Presidente della Camera, onorevole Gronchi, comunicandogli le sue dimissioni da de-

putato. L'onorevole Gronchi, ritenendo che queste dimissioni implicassero la questione dell'esistenza e dei limiti di una incompatibilità della carica di deputato con quella di sindaco, investì della questione la Giunta delle elezioni. Il parere della maggioranza della Giunta fu che le cause di ineleggibilità, dopo le elezioni, si tramutano in cause di incompatibilità, per una inconciliabilità delle due funzioni, che non possono nè debbono essere esplicate contemporaneamente.

Ma il principale argomento addotto per arrivare a questa conclusione, fu quello esposto dall'onorevole Corsanego, presidente della Giunta, che, difendendo questa affermazione, osservava che una diversa interpretazione avrebbe consentito di abbandonare la carica, per mettere un interessato in condizioni di eleggibilità, consentendogli successivamente di occuparla ad elezioni avvenute. Questa è una argomentazione che abbiamo sentito ripetere in quest'Aula e che anzi sembra essere l'argomentazione fondamentale, sulla quale si basa tutta la discussione.

Quest'argomentazione però, onorevole Presidente ed onorevoli colleghi, non mi appare affatto convincente. La rielezione a sindaco da parte di un Consiglio comunale non implica un intervento attivo del sindaco che viene eletto; non dipende insomma dal sindaco che si è dimesso farsi rieleggere. Vogliamo capovolgere tutti i principi della democrazia? Il sindaco è rieletto da un'Assemblea, dall'Assemblea comunale, da tutti i consiglieri comunali. Ammettere che un sindaco possa dimettersi per farsi rieleggere a breve scadenza, a suo beneplacito, significa offendere tutte le Assemblee comunali italiane. Una rielezione a sindaco, ad elezioni politiche avvenute, starebbe se mai ad indicare una grande capacità ed un grande prestigio del rieletto. Sarebbe pertanto contrario ad ogni principio e ad ogni interesse pubblico impedire alle amministrazioni civiche ed ai Comuni di avvalersi di uomini più capaci, come al Parlamento di privarsi di uomini che abbiano l'esperienza ed il prestigio dei sindaci dei grandi centri.

Ma, tornando a quanto avvenne alla Camera il 7 agosto 1951, ricordiamo l'intervento dello

onorevole Colitto, il quale fece osservare che, ove si fosse ritenuta esistente l'incompatibilità, non si sarebbe dovuto trattare di dimissioni ma di decadenza dell'onorevole Pertusio ed affermò che le leggi in vigore non menzionano alcuna pretesa incompatibilità, mentre non si può concepire che l'ineleggibilità si trasformi, dopo le elezioni, in incompatibilità, in quanto il termine dei 90 giorni utili per dimettersi dalla carica di sindaco prima delle elezioni politiche, sta chiaramente ad indicare la volontà dei costituenti, come del resto affermò Terracini, che era soltanto quella di evitare delle particolari ed indebite influenze sugli elettori.

L'onorevole Russo Perez, pur d'accordo con la Giunta, dichiarò: « Può darsi che, guardata unicamente dal punto di vista giuridico, la tesi dell'onorevole Colitto sia la più giusta ». Alla fine, il parere della Giunta fu approvato per alzata e seduta dall'Assemblea. Nella seduta del 14 novembre 1951 si accettarono, cadendosi ancora in contraddizione con la tesi della Giunta — che avrebbe implicato la decadenza — le dimissioni presentate dall'onorevole Pertusio. I casi che seguirono, dell'onorevole La Pira e dell'onorevole Colombo, scaturirono dalla suddetta deliberazione dell'Assemblea in data 7 agosto 1951, ma non mancarono contrasti e discussioni, mentre lo stesso relatore, onorevole Spoletti, dovette riconoscere (parole sue testuali): « resta solo a lamentare una oscurità della legge, la quale non ha regolato una tale delicata materia con la chiarezza desiderabile ».

L'onorevole Moro a sua volta espose tutte le sue perplessità sulla proposta della Giunta, ritenendo necessaria un'interpretazione autentica, con legge, della norma il cui preciso significato era in discussione.

Abbiamo visto invece che alla Costituente l'emendamento Patricolo, proposto a chiarimento di questo punto, venne respinto, mentre anche la nuova legge elettorale del 16 maggio 1956 si limita a parlare della ineleggibilità.

La Camera approvò la tesi della Giunta a scrutinio segreto, con 206 voti favorevoli, 166 contrari e 2 astenuti; ma quanti dubbi e perplessità sono ragionevolmente rimasti nell'animo degli osservatori obiettivi?

Per quanto riguarda il Senato, la questione dell'incompatibilità, durante la prima legislatura fu sollevata a proposito dell'elezione del senatore Luigi Allegato a presidente della deputazione provinciale di Foggia e in merito al fatto che il senatore Uberti era stato eletto sindaco di Verona. Così la Giunta delle elezioni del Senato, nella seduta del 16 dicembre 1952, decise di nominare una Commissione ristretta per lo studio della questione, e non ritenne di poter pervenire ad una decisione fino a che intervenne lo scioglimento del Senato nell'aprile 1953.

Anche il senatore Magri, eletto sindaco di Catania nel 1951, mantenne infatti le due cariche per tutta la legislatura e se decadde dal mandato parlamentare quando fu rieletto nella legislatura politica susseguente, fu soltanto perchè non aveva presentato le dimissioni da sindaco nei termini previsti dalla legge sulle ineleggibilità, ma non per incompatibilità.

Anche questi precedenti dimostrano quanto sia infondata la tesi di coloro che vedono una incompatibilità di fatto nelle due cariche. Infatti, tutti coloro che conservarono le due cariche non dettero luogo ad alcuna lagnanza o manchevolezza e anzi fornirono, nella esplicazione del loro mandato, sia amministrativo che politico, lodevole prova di utile attività.

In questa seconda legislatura, per quanto riguarda il Senato, è questa la prima volta che la Giunta delle elezioni debba occuparsi di causa di incompatibilità, anche se, come abbiamo visto, non ha creduto di tener conto delle buone ragioni che rendono, a mio avviso, inapplicabile al Senato — e tanto più per i sindaci eletti fuori del territorio amministrativo — quel tale articolo 2 formulato ed adatto per l'elezione a deputato.

Comunque, se la questione dell'ineleggibilità ha trovato e trova dei pareri assai discordi e se vi è una larga corrente che pensa che si debba varare una legge diretta a ridurre i casi di ineleggibilità, la questione dell'incompatibilità nei precedenti parlamentari costituisce una estensione che non trova alcun serio fondamento giuridico.

Dal punto di vista delle opinioni personali, si tratta di una questione controversa, tanto che si possono facilmente citare dei pareri e dei giudizi del tutto opposti, anche di autorevoli

parlamentari. E se noi ci rivolgiamo all'opinione espressa dalla dottrina più qualificata per avere dei lumi, constateremo anche in questo campo una assoluta disparità di opinioni. Se abbiamo, ad esempio, il Quintieri, il Maccanico, il Secchiero che sostengono una tesi di incompatibilità, vi è anche il De Bosio che sostiene l'inesistenza dell'incompatibilità con argomento solidissimo, qual è quello che l'articolo 6 può essere applicato solo restrittivamente, trattandosi di norma limitatrice dei diritti dei cittadini. Il De Gennaro è della stessa opinione ed afferma che la questione del cumulo delle cariche deve essere riconosciuta dal legislatore.

Ciò che invece è certo è che la lettera e la ragione della legge sono decisamente a favore della tesi che un senatore, specie se eletto in un collegio elettorale diverso o senza collegamento col Comune del quale è il primo cittadino — e in ciò vi è sostanziale differenza con la Camera dei deputati — non ha alcuna ragione per dover rinunciare e tanto meno può essere estromesso dal mandato democraticamente ricevuto dal popolo. Per la stessa *ratio legis*, così chiaramente indicata dal senatore Terracini al tempo dell'emanazione della legge, a più forte ragione non può esservi la estensione dell'incompatibilità alla successiva nomina a sindaco di chi fosse stato prima eletto senatore dal corpo elettorale, in quanto è chiaro che nessuna influenza illecita avrebbe potuto esercitare.

Resta il fatto costituito dall'opinione di taluno che i due mandati non possono nè debbono essere espliciti dalla stessa persona, ma ciò è tutt'altro che dimostrato. Questa può essere un'opinione personale del nostro collega già sindaco di una città capoluogo, ma vi sono tantissimi illustri esempi che dimostrano come uomini capaci abbiano potuto fare benissimo il senatore e il sindaco. Anzi l'esperienza di parlamentari che hanno espletato per anni la carica di sindaco proverebbe il contrario, mentre i precedenti legislativi e parlamentari sono o poco validi o contraddittori, sicchè ritengo che nell'incertezza non si debba e non si possa privare obbligatoriamente di uno dei due mandati chi, attraverso un doppio suffragio, ne è stato democraticamente investito.

Non posso terminare questa mia succinta esposizione senza accennare a quel che a taluni è sembrata una decisione conclusiva. Difatti nella seduta del 12 ottobre 1956, la Giunta per le elezioni della Camera si è pronunciata per l'incompatibilità delle cariche di sindaco di capoluogo di provincia e di presidente della deputazione provinciale con quella di deputato. Però la decisione adottata dalla Giunta per le elezioni della Camera è scaturita solo da una interpretazione analogica della legge, mentre in questa non vi è alcuna norma sull'incompatibilità.

La Giunta, riprendendo il non valido argomento già addotto dall'onorevole Corsanego per sostenere l'incompatibilità nel caso dell'onorevole Pertusio, ha ritenuto che il motivo di ineleggibilità, quando sopravvenga il mandato parlamentare, si trasforma in motivo di incompatibilità, in quanto il sindaco potrebbe dimettersi 90 giorni prima delle elezioni politiche e farsi rieleggere sindaco appena dopo entrato in Parlamento.

Ora, io devo ribadire la mia opinione su questa presunta frode, la quale nel fatto non può in alcun modo determinarsi. Il sindaco non « si autoelege », nè « si fa rieleggere », ma è eletto dalla libera volontà della maggioranza del Consiglio comunale, ossia la sua elezione dipende dal volere democraticamente espresso dall'Assemblea.

Questa considerazione, a mio avviso, inficia dalle fondamenta il deliberato della Giunta delle elezioni della Camera e le conseguenze che essa ne ha tratte. Non è affatto detto che la Giunta delle elezioni del Senato e che il Senato stesso debbano necessariamente sanzionare anche gli eventuali errori fatti altrove, nè che si debba pedissequamente seguire ciò che si fa alla Camera. Nulla da obiettare al fatto che le disposizioni valide in questa materia per la Camera si debbano applicare anche per questo ramo del Parlamento, ma non certo ciecamente, senza essere convinti di fare il giusto e senza valutare le differenze che meritino una particolare considerazione.

Nel caso in esame la lettera e lo spirito della legge sono in contraddizione con quanto ha creduto di deliberare la Giunta della Camera dei deputati basandosi, del resto, su un

concetto di presunta frode, che suona addirittura come un'offesa per i consessi civici italiani, mentre è manifesta la differenza fondamentale che passa tra il caso di un sindaco di città capoluogo che si presenti, senza dimettersi, alle elezioni di deputato nella stessa circoscrizione e quello di un sindaco di città capoluogo che si presenti alle elezioni senatoriali in un collegio del tutto diverso e non collegato. Grande differenza passa ancora tra questi due casi e quello di chi, essendo già senatore, viene eletto da un consesso civico a presiedere l'Amministrazione comunale, che, nel caso Tupini, è per giunta di un Comune del tutto estraneo al collegio.

Queste differenze, a mio avviso, non debbono essere sottovalutate con l'applicazione di una norma indiscriminata, e ritengo che noi faremo un torto alla nostra intelligenza ed alla nostra facoltà di libera decisione se non soppesassimo e non valutassimo per nostro conto e con i nostri criteri le situazioni sulle quali dobbiamo decidere. (*Applausi dalla destra. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Condorelli. Ne ha facoltà

CONDORELLI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, a stretto rigore io avrei dovuto astenermi dal parlare perchè il mio pensiero è noto, per meglio dire è consegnato ai resoconti del Senato — c'è, infatti, una certa differenza tra le due cose — perchè quando abbiamo esaminato il caso Lauro ed il caso Magri vennero alla ribalta gli stessi principi di diritto, gli stessi principi di legge, le stesse norme, per quanto i casi siano ovviamente diversi, trattandosi nei primi due di ineleggibilità e in questo di pretesa incompatibilità. Tuttavia voglio dire ancora qualche cosa, perchè quello che dissi per Lauro lo dissi in sostanza per un uomo, per un parlamentare che rivestiva la carica di capo del mio Gruppo, come, quando ho difeso l'eleggibilità dell'onorevole Magri, ho veramente anche difeso un posto senatorio della mia città. Qui sono più libero da argomenti sentimentali e posso decidere o perlomeno manifestare il mio convincimento in base a pure ragioni di diritto, che veramente sono le sole che dovrebbe-

ro guidarci in queste decisioni, perchè, si voglia che in questo momento il Senato eserciti una funzione giudiziaria o che rimanga sempre assemblea politica, non c'è dubbio che il caso fa appello alla nostra coscienza, che deve giudicare secondo legge.

Ora, mi consenta l'eminente collega e relatore onorevole Spallino, che io gli dica che traggio le ragioni del mio convincimento a favore della tesi dell'onorevole Tupini proprio da alcuni periodi della sua relazione.

Mi appello a tutti coloro (e sono molti) che sono degli avvocati o dei legali, comunque a tutti i miei colleghi che, per essere legislatori, hanno ormai dimestichezza con le leggi. Vogliano consentirmi i colleghi che io legga due periodi di questa relazione. In uno è detto: « Per vero il decreto del 30 dicembre 1923, n. 148, il testo unico 3 marzo 1934, n. 383 — e via di seguito — ed infine la legge 7 ottobre 1947, n. 1058 » (è quella vigente) « non riportano le norme relative all'inconciliabilità della contemporanea assunzione delle due cariche ».

Dicano, colleghi, se con il loro voto possono avallare un'affermazione come quella che segue: « Ma pare abbastanza chiaro che in prevalenza le leggi in materia elettorale, sia per quanto riguarda le elezioni amministrative, comunali e provinciali, sia per quanto riguarda le elezioni politiche, si sono pronunciate per l'incompatibilità fra le due cariche, in considerazione della inconciliabilità obiettiva fra le due funzioni ».

Perciò qui si chiamano le leggi a votare a maggioranza. Io veramente sono rimasto molto perplesso, quando ho letto questo passo della relazione Spallino, proprio perchè scritta da un eminente giurista.

Che significato ha un'affermazione di questo genere? Io prego i colleghi di volermi seguire: le leggi a maggioranza? Ma voi dovete cercare non la maggioranza, bensì una sola legge, quella che si applica al caso concreto, al caso che dobbiamo esaminare.

Tutto questo non ha senso. Veramente mi duole che ci si adagi su una simile argomentazione.

Ma penso che l'insigne relatore abbia voluto fare qui un'indagine per dire: queste sono le leggi; cerchiamo di trarne un principio gene-

rale. Già, perchè i principi generali si traggono dalle singole norme. Però l'onorevole Spallino mi insegna che si traggono dalle norme vigenti.

L'articolo 12 delle nostre preleggi li chiama principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato: non dell'ordinamento giuridico storico, di quello vigente. È inutile quindi che nella relazione mi facciate tutta la storia del diritto. Ditemi quali sono le norme vigenti e provate a trarre da esse un principio generale a cui appellarsi.

Questo ho voluto obiettare per ragione di tesi, di precisione, di concetto. Ma io debbo ripetere quello che qui è stato detto da tanti nostri colleghi, che cioè di principi generali, in questi casi, non si deve e non si può parlare. Qui ci vogliono norme precise.

Poco fa ci scambiavamo da lontano, con il collega Bosco, due parole e ci siamo subito intesi. Le norme di carattere eccezionale, che restringono il libero esercizio dei diritti, non possono essere mutate con l'analogia *legis* e tanto meno con l'analogia *juris*, ossia con i principi generali del diritto. Non è ammessa l'invocazione di norme analoghe, tanto meno è ammessa la invocazione di principi generali del diritto per trarne limitazioni della libertà o dell'esercizio dei diritti. Per quelli che non sono legali, voglio dire che a nessuno può essere « appioppata » una condanna penale perchè si è commesso un atto che appare illecito di fronte all'ordinamento giuridico, se non esiste una norma specifica che consenta la condanna, in quanto preveda il fatto come reato e lo punisca. Ci sono tante cose che noi diciamo dentro di noi che meriterebbero la galera, magari in base ai principi scaturenti da tutto il codice penale; ma non c'è la norma, e la galera non si può dare.

Ora, io non vorrei, veramente, che dal Senato d'Italia venisse fuori una deliberazione su simili presupposti.

Avevo detto che due periodi avrei letto di questa relazione che ne dimostrano, secondo me, la totale carenza di fondamento. Il primo l'ho letto. Il secondo è quest'altro: « La norma letterale esiste nella legge per i soli senatori di diritto ». Qui l'onorevole Franza ha chiarito: « esisteva », perchè era una norma temporanea. Perciò, se i principi generali del dirit-

to in questa materia fossero ammissibili, questa norma non gioverebbe per fornire materiale onde ricavare un principio generale del diritto.

« La norma letterale » — lo dice la relazione — « esiste nella legge per i soli senatori di diritto ». Perciò, quando dice: « esiste per i soli senatori di diritto », dice che non esiste per altri. Su questo non credo che, in punto di logica, ci possa essere dubbio. Questo è certo, onorevoli colleghi. Ed allora andiamo avanti: « Ma è evidente, per i motivi sopra riferiti, che tale norma rappresentava l'applicazione del principio generale accolto dal legislatore ad un caso specifico ». Signori, è veramente strano che si sia eminenti giuristi nella vita professionale e che il diritto ci abbandoni quando siamo in una Assemblea politica. Come si fa a scrivere una cosa simile! « Ma è evidente, per i motivi sopra riferiti, che tale norma rappresentava l'applicazione del principio generale »; perciò quella norma, abrogata, rappresentava l'applicazione di un principio generale. Lasciamolo passare. Ma questa è storia del diritto! Che cosa ne volete dedurre per il diritto vigente, per il diritto cui noi dobbiamo ricorrere per decidere di questo caso?

Signori, io sono liberale soprattutto per costume, e perciò ascolto tutte le opinioni e a tutte mi sottometto: a questa non mi sottometto. Onorevole Spallino, che mi guarda così intensamente...

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Ho già detto all'onorevole Franza che non posso rispondere. Dico a lei la stessa cosa.

CONDORELLI. Sono disposto a continuare la conversazione con lei, se me ne darà l'onore, per 24 ore; ma io su questo non sono disposto a cedere. (*Interruzione del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*). È una cosa che si può dire, tranquillamente, erronea. La verità è che, nella migliore buona fede, siete stati dominati da ragioni politiche. Se ce ne fosse dubbio, lo dimostrerebbe lo schieramento compatto delle sinistre. Ma possibile che vi sia questo accordo fra tanti giuristi, che sono famosi per non essere mai d'accordo su nessuna questione? (*Interruzione del senatore*

Palermo). Anche questo è vero, senatore Palermo: è difficile che i giuristi non discutano su una qualsiasi questione di diritto, fosse la più pacifica. (*Commenti alla sinistra*). Bene, io non ho visto tra voi uno che la pensasse in modo diverso da come vuole l'orientamento ovviamente politico del Gruppo. Lo stesso non posso dire per la Democrazia cristiana, nella quale si manifesta una diversità di opinioni della quale mi compiaccio perchè, in materia di diritto, l'unanimità delle opinioni non è mai esistita neanche sulle questioni elementari. Perciò, scusatemi, i vostri voti già li qualifico quali voti assolutamente politici. (*Interruzioni dalla sinistra*). Mi consentano, onorevoli colleghi: la destra è compatta perchè siamo in pochi, se fossimo in molti forse non sarebbe compatta.

Dico inoltre che questa tesi l'abbiamo già sostenuta molte volte e perciò consentitemi di dire che la vostra unanimità — e ci sono tra voi giuristi abilissimi e speciosissimi — è tremendamente sospetta. Mi piace più la divisione di pareri che c'è nella Democrazia cristiana, che mi fa nascere il convincimento che veramente questi colleghi si siano arrovellati nel decidere una questione giuridica, per quanto è noto che anche nelle buone famiglie ci sono tendenze e tendenzuole e si potrebbe, ad essere maligni, questa diversità di schieramenti e di opinione riferire a tendenze. Ma io sono ottimista ed attribuisco questa varietà di opinioni al rovello di decidere giustamente. La verità è che, se non ci fosse questo argomento macroscopico, per dimostrare che questa è una decisione politica e non giudiziaria, come dovrebbe essere, ci sarebbero gli argomenti che voi, onorevoli colleghi, avete detto e che io ho sentito ripetere. Li ha ripetuti anche il neo collega sindaco, onorevole Terragni, che saluto volentieri anche perchè mi ricorda un nome a noi particolarmente caro, quello dell'onorevole ingegnere Terragni che da tanti mesi, ahimè, manca dai nostri banchi. Badate, dette da un industriale quelle cose vanno molto bene, dette da un giurista non sono ammissibili perchè è inutile cercare gli inconvenienti della legge per intendere la legge. Qui non giudichiamo *de jure condendo*, giudichiamo *de jure condito*. È inutile dire che chi fa il sindaco non può fare il senatore. Vi risponderai una sola cosa: come mai si può fare il sindaco di una città che non sia

capoluogo di provincia e che abbia per esempio 100 mila abitanti, come ce ne sono tante?

MINIO. Non lo può fare.

CONDORELLI. Lo può fare. Anche lei è senatore, e lo fa benissimo, pur essendo l'eminente, il benemerito — non c'è ironia nelle mie parole — l'amatissimo sindaco di Civitacastellana. Un comune dà da fare ugualmente sia che abbia 20.000 e sia che abbia 40.000 abitanti. Ma poi i copoluoghi di provincia possono essere anche inferiori per popolazione a grosse città che non sono capoluoghi di provincia. Perciò, come discutere di queste cose relative all'opportunità di una legge, quando si tratta non di fare una legge, ma di applicarla qual'è, buona o cattiva che sia? Non possiamo in questa sede fare altro che discutere della legge esistente, perchè se dovessimo fare una discussione politica sulle possibilità e impossibilità di cumulare altre cariche a quelle di senatore o di deputato, domanderei come è possibile — e questa domanda la rivolgo anche a me stesso — fare contemporaneamente il senatore e il professore in una università. Io riesco ad insegnare ugualmente, grazie alle comunicazioni aeree fra Catania e Roma, ed è mio orgoglio informarvi che tengo regolarmente tre lezioni alla settimana.

Insomma si ragiona, generalmente, in base ad idee prefabbricate e come se il mondo si fosse fermato al 1888 o 1890 e non fossimo ormai nel tempo delle automobili e degli aerei, nel quale si può benissimo andare e tornare da Genova, da Milano, da Catania, da Palermo nella stessa giornata. Il senatore Tupini poi non ha neppure bisogno di prendere il tram e può venire in Senato a piedi in cinque minuti, dal suo ufficio di sindaco.

Del resto potrebbero offrirsi altri esempi di incompatibilità. Sono stato recentemente eletto preside della facoltà di giurisprudenza di Catania. Vedete in ciò un'incompatibilità? (*Interruzione del senatore Picchiotti*). Se vogliamo esaminare tutti questi problemi alla luce dell'anno 1957, vi domando se non dobbiamo cercare altri criteri di incompatibilità.

Si dice che il sindaco possa influire sul corpo elettorale: e non ha maggiore influenza

il segretario di una Camera del lavoro, o il segretario generale di una C.G.I.L. o di una C.I.S.L.? Qualcuno di voi pensa di estromettere dal Parlamento chi ha tali cariche? E l'influenza di un Ministro in carica o, addirittura, quella del Presidente del Consiglio? Bene aveva fatto il legislatore italiano intorno al 1923 (chiamatelo fascista, ma fu legislatore italiano) a far piazza pulita di tutte queste cose ed a rimettersi alla volontà degli elettori. Ragionando come voi, dovrete escludere, come ho detto, soprattutto il Presidente del Consiglio dei Ministri, che dovrebbe essere dichiarato ineleggibile ed incompatibile. Torniamo dunque alla legge; anzi, cerchiamo una legge su cui basare una dichiarazione di incompatibilità: la legge non c'è. Lasciamo allora gli arzigogoli, che valgono solo a far perdere tempo. (*Applausi dalla destra*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Ha facoltà di parlare, in sostituzione del relatore, senatore Spallino, il senatore Magliano, presidente della Giunta delle elezioni.

MAGLIANO. Onorevole Presidente, onorevoli senatori, ad una ora così avanzata della seduta, dopo l'ampia ed appassionata discussione svolta sulla relazione della Giunta delle elezioni, eviterò una polemica con gli oratori che hanno preso la parola e mi limiterò ad alcune dichiarazioni che sento il dovere di fare, soprattutto per la carica che ho l'alto onore di ricoprire, quella di Presidente della Giunta delle elezioni, ed anche per il prestigio di questa Commissione.

Onorevole Presidente, quando seppi che lo amico onorevole Spallino era stato chiamato a più alte responsabilità, espressi a lui (e confermo oggi) le mie congratulazioni e la mia ammirazione. In questo momento però debbo dolermi un po' della circostanza che non consente a lui di prendere la parola per rispondere alle critiche, talvolta aspre, quasi sempre ingiuste, sempre passionali e politiche che sono state rivolte alla sua relazione. Tutti gli oratori, anche dalla mia parte politica, hanno espresso il rammarico che la Giunta delle elezioni abbia, quasi con superficialità (qualcuno

ha detto perfino con leggerezza) esaminato questo problema. Ho detto che sento il dovere, più che il diritto, di difendere la Giunta delle elezioni da questa accusa, la quale è quanto mai infondata, poichè la Giunta delle elezioni ha compiuto quello che era il suo stretto dovere nell'esaminare, con una lunga e faticosa serie di discussioni, perfino in seduta pubblica, questo problema. E debbo respingere — me lo consenta il senatore Condorelli — l'affermazione che la Giunta delle elezioni abbia, in questo caso, espresso un pensiero politico, perchè uomini che appartenevano a partiti, a ideologie, a gruppi politici che sono completamente in contrasto tra loro, hanno creduto di dover esaminare tale questione, come era loro dovere ma come è stato anche e sempre loro costume, in un clima di assoluta, serena obiettività.

Debbo fare una seconda dichiarazione, signor Presidente. La persona del senatore Tupini è stata completamente estranea alla decisione della Giunta e mi piace da questo banco esprimere al senatore Tupini come persona, come collega, come senatore ed anche come sindaco di Roma, la espressione personale — e forse anche di tutto il Senato — di ammirazione e di stima per la sua nobile e meritoria fatica. (*Approvazioni*).

Ma io debbo anche ricordare, onorevoli colleghi, che la Giunta delle elezioni si è trovata di fronte ad un ricorso specifico che era stato rivolto alla Presidenza del Senato, non alla Giunta, da un signore che mi pare si chiami Otello Nannuzzi, consigliere del Comune di Roma, il quale chiedeva l'annullamento e la decadenza dell'onorevole Tupini dalla carica di senatore.

Il Presidente del Senato, con lodevole e giusta interpretazione delle sue funzioni, ha demandato alla Giunta delle elezioni l'esame del ricorso del signor Nannuzzi. I colleghi, i quali hanno criticato l'opera della Giunta, hanno il dovere di prendere atto di questo: che la Giunta, di fronte alla possibilità di legittimare un'azione popolare contro il suo operato e quindi contro l'Assemblea, è stata unanime nel dichiarare che il signor Nannuzzi, il quale non era nè candidato, nè elettore del collegio delle Marche che ha dato così larga maggioranza al senatore Tupini, non aveva alcuna legitti-

mazione attiva ad intervenire nelle questioni del Senato. Ma la Giunta, appunto perchè investita del caso, non ha potuto non esaminare d'ufficio la situazione che si era creata nella discussione del quesito, se cioè un senatore eletto sindaco possa compatibilmente ricoprire le due cariche. Perciò la persona del senatore Tupini e la circostanza che egli era il sindaco di Roma sono state completamente escluse dal giudizio della Commissione.

Terza dichiarazione. Quando siamo stati ad esaminare in Giunta, in seduta pubblica e poi in camera di consiglio, i risultati delle varie discussioni, ci siamo trovati di fronte alla relazione che testè ha letto l'egregio senatore Fiorentino, relazione che concludeva per la affermazione della compatibilità. C'è stata una votazione per appello nominale; e dai verbali, che sono a disposizione dei colleghi che intendessero prenderli in esame, si potrà rilevare come senatori di tutte le ideologie politiche, tranne alcuni — una piccola minoranza — hanno votato per la tesi successivamente illustrata nella relazione del senatore Spallino, il quale fu nominato proprio in quella circostanza in sostituzione del senatore Fiorentino, che dichiarò di non poter rinunciare, come era logico e coerente, alle sue conclusioni. Quindi venire a leggere oggi una relazione di minoranza di fronte all'affermazione concorde della Giunta, il cui deliberato è come se fosse una sentenza istruttoria — me lo permetta il senatore Fiorentino — non era consentito.

FIorentINO. Non è stata affatto concorde! Le mie opinioni sono sempre le stesse!

MAGLIANO. C'è la coerenza, d'accordo; però è necessario sottolineare che non ci sono relazioni di minoranza, essendo la Giunta un organo collettivo!

Ora, nell'entrare nel merito delle discussioni che si sono svolte, io debbo segnalare al Senato, che è logicamente libero di accettare o respingere le proposte della Giunta, alcune circostanze che sono state un po' fuorviate dal calore della discussione.

Tutte le conseguenze che possono essere determinate da questa decisione, crisi del comu-

ne di Roma, impossibilità funzionale di ricoprire le due cariche, sono circostanze importanti ma marginali, non hanno che una funzione di contorno a quello che è il fondamentale problema di massima. Non si tratta infatti di estromettere il senatore Tupini dal Senato ovvero il sindaco di Roma dal Campidoglio. Egli, nella sua alta coscienza e nel suo squisito senso di responsabilità, saprà operare, ove le proposte della Giunta saranno accolte, la sua scelta.

La sola questione di massima che il Senato deve risolvere è se un senatore, dopo la convalida dell'elezione, eletto altresì sindaco di un capoluogo di provincia, sia essa la Capitale di Italia o la mia piccola Campobasso, possa conservare tutt'e due le cariche. La Giunta ha deciso, con ponderata riflessione...

TARTUFOLI. La maggioranza della Giunta.

MAGLIANO. La grande maggioranza della Giunta ha deciso di ritenere l'incompatibilità dei due uffici. È evidente che l'Assemblea, nel suo potere sovrano, ha la possibilità di decidere come crede. La Giunta si inchinerà alle decisioni dell'Assemblea, ma non si ha il diritto di dire che le sue proposte non sono giuste o non rispondono ad una esatta e rigorosa interpretazione della legge.

Io non posso a questa ora supplire a quel che avrebbe dovuto dire il senatore Spallino. (*Interruzione del senatore Tartufoli; proteste dalla sinistra*). Il senatore Tartufoli sa bene — e da lui non mi sarei aspettato queste interruzioni — quale sia stata la mia azione, ispirata costantemente ad un doveroso criterio di obiettività.

Dicevo che io ho il dovere non già di difendere, perchè non ne ha alcun bisogno per la sua dottrina e per la sua personalità, il senatore Spallino, ma di dire al Senato che le decisioni della Giunta e la relazione del senatore Spallino furono ampiamente discusse e valutate in ogni punto. Le decisioni furono il frutto di un'elaborata, onesta ed obiettiva valutazione. Se oggi il Senato ritiene di non dover seguire quelle conclusioni, ne assuma la responsabilità politica, cioè sotto un aspetto politico che la Giunta non poteva nè doveva esaminare: ma abbia il Senato la convinzione asso-

luta che noi abbiamo compiuto tutto il nostro dovere. Compia, ora, il Senato il suo! (*Vivi applausi, commenti*).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Ricordo che, a norma del Regolamento, la votazione sulle conclusioni della Giunta delle elezioni avverrà a scrutinio segreto.

Dichiaro pertanto aperta la votazione a scrutinio segreto.

(*Segue la votazione*).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Agostino, Alberti, Amigoni, Angelilli, Angelini Cesare, Angelini Nicola, Angrisani, Asaro, Azara,

Baracco, Barbareschi, Barbaro, Bardellini, Battaglia, Battista, Benedetti, Bisori, Bitossi, Boccassi, Boggiano Pico, Bolognesi, Borrelli, Bosco, Bosia, Braccesi, Braitenberg, Braschi, Buizza, Busoni,

Cadorna, Calauti, Cappellini, Carboni, Carrelli, Carmagnola, Cemmi, Cenini, Cerabona, Cerica, Cerutti, Ceschi, Cianca, Cingolani, Clemente, Colombi, Condorelli, Corbellini, Cornaglia Medici, Corsini, Crollalanza, Cusenza,

De Bacci, De Bosio, De Giovine, De Luca Angelo, De Luca Carlo, De Luca Luca, Di Rocco, Donini,

Elia,

Fabbi, Fantuzzi, Farina, Fedeli, Ferrari, Ferretti, Fiore, Fiorentino, Flecchia, Focaccia, Franza,

Galletto, Gava, Gavina, Gerini, Gervasi, Giardina, Giua, Giustarini, Gramegna, Grammatico, Granzotto Basso, Grava, Guariglia, Guglielmo,

Imperiale, Iorio,

Jannuzzi,

Lamberti, Lepore, Liberali, Locatelli, Lorenzi, Lussu,

Magliano, Mancinelli, Mancino, Marchini Camia, Marina, Marzola, Massini, Mastrosimone, Menghi, Menotti, Merlin Angelina, Merlin Umberto, Minio, Molè, Molinelli, Monni, Moro,

Nacucchi, Nasi, Negarville, Negro, Negroni,

Page, Palermo, Pastore Ottavio, Pastore Raffaele, Pelizzo, Pellegrini, Petti, Pezzini, Picchiotti, Piechele, Piegari, Ponti, Porcellini,

Raffeiner, Ravagnan, Restagno, Ristori, Rizzatti, Roda, Roffi, Romano Antonio, Romano Domenico, Roveda, Russo Luigi, Russo Salvatore,

Samek Lodovici, Santero, Sartori, Schiavone, Scoccimarro, Secchia, Sereni, Sibille, Smith, Spagna, Spagnolli, Spallicci, Spallino, Spano, Spezzano,

Tartufofi, Terragni Giuseppe, Tessitori, Tibaldi, Tirabassi, Tomè, Trabucchi, Turani, Turchi,

Vaccaro, Valenzi, Valmarana, Varaldo, Voccoli,

Zane, Zelioli Lanzini, Zotta, Zucca, Zugaro De Matteis.

Chiusura di votazione

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti).

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sulle conclusioni della Giunta delle elezioni per l'elezione contestata del senatore Umberto Tupini:

Senatori votanti . . .	176
Maggioranza	89
Favorevoli	99
Contrari	77

(Il Senato approva le conclusioni della Giunta delle elezioni).

Per la stampa del disegno di legge n. 2237.

ROFFI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROFFI. Signor Presidente, mi permetto di sollecitare la stampa del disegno di legge numero 2237, che riguarda provvedimenti in fa-

vore degli insegnanti, sulla cui urgenza tutto il Senato è concorde. Tale disegno di legge è stato presentato il 12 novembre. Mi risulta che da parte del Governo è ancora in corso la correzione delle relative bozze di stampa. Penso che si dovrebbe avere una maggiore sollecitudine, data l'importanza del provvedimento.

PRESIDENTE. Senatore Roffi, la posso assicurare che l'ultimazione della stampa del disegno di legge cui ella si riferisce è già stata sollecitata. Il sollecito sarà rinnovato.

Per lo svolgimento di un'interpellanza e di una interrogazione.

BUSONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUSONI. Signor Presidente, il 12 novembre, unitamente al senatore Mariotti, ho presentato una interpellanza (n. 290) sull'intervento di un Ministro in merito alla sentenza di rinvio a giudizio del Vescovo di Prato. Prima di avvalermi del disposto dell'articolo 106 del Regolamento, desidero pregare la Presidenza di farsi cortesemente interprete presso il Governo, per sapere quando intende rispondere a questa interpellanza.

Nel contempo, analoga preghiera vorrei rivolgere per l'interrogazione presentata, sempre il 12 novembre, contrassegnata con il numero 1.240, sulla mancata restituzione di 600 opere d'arte asportate dall'esercito nazista durante la guerra.

PRESIDENTE. Mi farò carico della sua richiesta presso i Ministri competenti.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza:

CARMAGNOLA, *Segretario*:

Al Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere se risponde a verità il fatto che il

Dr. Gionta Ezio, che attualmente svolge la funzione di consigliere delegato dell'Opera provinciale invalidi di guerra di Frosinone, verrebbe assegnato alla Rappresentanza provinciale dell'Opera invalidi di guerra di Roma con mansioni che non rivestono qualifica alcuna e se non ritenga, in caso affermativo, di intervenire prontamente presso la Presidenza centrale dell'O.N.I.G. affinché sia revocato un siffatto provvedimento che non può trovare riscontro nell'ordinamento amministrativo dell'Ente in parola (1260).

PALERMO.

*Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta.*

Al Ministro dei trasporti, per conoscere quali provvedimenti intende adottare perchè siano finalmente iniziati i lavori per il raddoppio del binario della Ferrovia Circumvesuviana in Piazza Pugliano a Resina (Napoli), lavori attesi da molti anni e per i quali si è avuto un aumento del contributo statale a lire 808 milioni. Tali lavori sono urgenti, sia perchè risolverebbero annosi problemi di viabilità, sia perchè specialmente nel periodo invernale potrebbero essere di sollievo alla disoccupazione che è elevatissima in quella zona (3373).

VALENZI.

Al Ministro dei lavori pubblici, per sapere se e quando il comune di Benestare (Reggio Calabria) verrà ammesso al contributo previsto dalle leggi vigenti, per la costruzione delle fognature nel centro del suo abitato.

Si tratta di un'opera igienica, indispensabile ed urgente, vivamente sollecitata dalla popolazione interessata (3374).

AGOSTINO.

**Ordine del giorno per la seduta di
Giovedì 28 Novembre 1957.**

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 28 novembre, alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

TERRACINI. — Rilascio dei passaporti (37).

Sui passaporti (45).

8° elenco di petizione (Doc. CXXXII).

II. Discussione dei disegni di legge:

1. LUSSU ed altri. — Norme per la inclusione dei comuni di Trieste, Duino-Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle e Sgonico, nella regione Friuli-Venezia Giulia, per la elezione del Senato della Repubblica (1479).

Modificazioni alla legge 6 febbraio 1948, n. 29, per la elezione del Senato della Repubblica (1952-*Urgenza*).

2. STURZO. — Modifiche alla legge 6 febbraio 1948, n. 29 « Norme per la elezione del Senato della Repubblica » (125).

3. Modificazione all'articolo 238 del Codice di procedura penale (1870) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

4. SANTERO e SIBILLE. — Nuova regolamentazione del periodo di servizio degli assistenti, aiuti ed ostetriche degli Istituti di cura (1880).

Deputato GENNAI TONIETTI Erisia. — Durata massima del servizio degli assistenti ed aiuti ospedalieri (1924) (*Approvato dalla 1ª Commissione permanente della Camera dei deputati*).

9° Elenco di petizioni (Doc. CXLI).

5. Durata dei brevetti per invenzioni industriali (1654).

6. Attribuzioni degli organi del Governo della Repubblica e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministri (1688).

7. Deputato DI GIACOMO ed altri. — Istituzione della provincia di Isermia (1902) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

8. MAGLIANO. — Istituzione della provincia del « Basso Molise » (1898).

9. Deputati SEGNI e PINTUS. — Istituzione della provincia di Oristano (1912) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

10. CAPORALI. — Istituzione della provincia di Lanciano (1451).

11. TOMÈ ed altri. — Costituzione della provincia Destra Tagliamento con capoluogo Pordenone (1731).

12. LIBERALI ed altri. — Istituzione della provincia del Friuli Occidentale con capoluogo Pordenone (1770).

13. CIASCA. — Costituzione della provincia di Melfi (1896).

14. SALOMONE. — Istituzione della provincia di Vibo Valentia (1913).

15. CIASCA — Decentramento di uffici dal capoluogo a centri della Provincia (1202).

16. PALERMO ed altri. — Trattamento di quiescenza e indennità di liquidazione a favore degli ufficiali di complemento e della riserva e sottufficiali non in carriera continuativa trattenuti in servizio volontariamente (378).

17. Disposizioni sulla produzione ed il commercio delle sostanze medicinali e dei presidi medico-chirurgici (324).

18. Trattamento degli impiegati dello Stato e degli Enti pubblici, eletti a cariche presso Regioni ed Enti locali (141).

19. Tutela delle denominazioni di origine o provenienza dei vini (166).

20. TERRACINI ed altri. — Pubblicazione integrale delle liste cosiddette dell'O.V.R.A. (810-Urgenza).

21. BITOSSÌ ed altri. — Integrazione salariale eccezionale per i lavoratori dipendenti dalle imprese edili e affini (1379).

22. SPALLINO. — Interpretazione autentica del decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 1953, n. 922, in materia di reati finanziari (1093).

6° Elenco di petizioni (Doc. CXXV).

23. MERLIN Angelina. — Norme in materie di sfratti (7).

24. MONTAGNANI ed altri. — Diminuzione dei fitti e regolamentazione degli sfratti (1232).

25. Deputato MORO. — Proroga fino al 75° anno dei limiti di età per i professori universitari perseguitati per motivi politici e decorrenza dal 75° anno del quinquennio della posizione di fuori ruolo per i professori universitari perseguitati per ragioni razziali o politiche (142) (*Approvato dalla 6ª Commissione permanente della Camera dei deputati*).

26. TERRACINI ed altri. — Disposizioni relative all'esercizio della funzione di assistente per coloro che in conformità dell'articolo 6 della legge 23 giugno 1927, n. 1264, hanno conseguito il certificato di idoneità nell'arte odontotecnica (866).

III. Seguito della discussione dei disegni di legge:

PICCHIOTTI. — Abrogazione e modifiche di alcune disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo regolamento (35).

Modifiche alle disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo regolamento (254).

TERRACINI ed altri. — Adeguamento del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, alle norme della Costituzione (400).

La seduta è tolta (ore 20,30).